

L'anno duemila, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 16,38 in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Dott. Carlo Azeglio CIAMPI.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Pierfelice PRATIS.

Il PRESIDENTE: Attesa la rilevanza della questione mi sembra opportuno trattare per prima la proposta della **QUINTA COMMISSIONE** relativa al conferimento previo interpellò dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al dott. Francesco FAVARA attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Si esamina quindi la suddetta pratica:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al plenum di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione previo interpellò, al dott. Francesco Favara, attualmente presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Conferimento dell'ufficio direttivo superiore di
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Nella seduta del 9-3-2000 la commissione ha deliberato a maggioranza, per i motivi e secondo i criteri ampiamente esposti nel verbale della predetta seduta, di interpellare i dott.ri Corrado Carnevale, Vito Figlioli, Mario Corda, Romano Panzarani, Francesco Favara, Manfredo Grossi, Francesco Saverio Borrelli, Giuseppe Viola e Antonio Iannotta.

Hanno positivamente risposto all'interpellò, dichiarando la propria disponibilità a ricoprire l'ufficio, i dott.ri Mario Corda, Romano Panzarani, Francesco Favara, Francesco Saverio Borrelli e Giuseppe Viola.

Con nota del 17-3-2000, ha altresì proposto domanda, benchè non interpellato, il dott. Antonio Leo, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, allegando le osservazioni di cui alle note del 16-3 e del 21-3-2000; la commissione, a maggioranza, secondo il costante orientamento di questo Consiglio Superiore della Magistratura (v. da ultimo il rigetto della domanda del dott. Tranfo, non interpellato in occasione della procedura conclusasi con il conferimento dell'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al dott. Antonio La Torre) ha ritenuto tale domanda inammissibile, attesa la peculiarità della procedura, non aperta al concorso di qualsiasi interessato.

Stante quanto sopra, la valutazione comparativa deve svolgersi unicamente tra coloro che sono stati interpellati, e che hanno risposto adesivamente.

Il relatore avv. Di Cagno procede alla illustrazione dei profili professionali dei candidati, seguendo l'ordine di anzianità di ruolo.

Il dott. Mario CORDA, nominato uditore giudiziario con D.M. 28 settembre 1955, ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, pretore di Bono e di Macomer; è stato poi collocato fuori ruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia; nel 1966 è stato destinato, quale magistrato d'appello, alla Procura Generale della Corte di Cassazione e, dal 1974, alla Corte di Cassazione; ha svolto funzioni di consigliere della Corte di Cassazione dal 1976; dal 12.7.93 svolge funzioni di Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina delle funzioni direttive superiori dal 31 dicembre 1979.

Le valutazioni conseguite nel corso della carriera sono ottime.

Nel parere espresso ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, il Presidente titolare della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione poneva in evidenza le brillanti doti del dott. CORDA, emerse già nella reggenza di uffici giudiziari isolati della Sardegna e confermate nel periodo della sua applicazione alla Procura Generale della Corte di Cassazione, dove si occupò in modo particolare della libertà personale e delle misure di prevenzione, tanto da meritare lusinghieri apprezzamenti del Procuratore Generale per la preparazione, l'approfondimento dei problemi e l'acume, qualità confermate in tutti gli incarichi ricoperti.

Il dott. CORDA ha conseguito le funzioni di cassazione a seguito di concorso per esami. Il dott. CORDA è stato anche componente del Tribunale delle Acque Pubbliche con funzioni di

giudice dal 21 dicembre 1979 al 25 novembre 1985.

Di comportamento ineccepibile, tanto nella vita pubblica che in quella privata, ha costantemente riscosso negli ambienti della Corte di Cassazione e del Foro unanime simpatia, fiducia e rispetto per le proprie qualità professionali e umane, distinguendosi anche per la vigile partecipazione e il prezioso contributo alla decisione delle cause assegnate all'altrui relazione.

In particolare, nel parere espresso in data 21 marzo 2000 dal presidente titolare della prima sezione civile della Corte di Cassazione ai fini del conferimento del presente incarico direttivo, si sottolineano le doti di eccellenza che caratterizzano i tratti professionali ed umani del dott. CORDA, le amplissime esperienze (si ricordi che il dott. CORDA è stato componente e spesso presidente di numerose commissioni di concorso: uditore giudiziario, referendario alla Corte dei Conti, Consigliere di Stato, procuratore legale dell'INPS, ecc.). Nel citato parere vengono sottolineate doti di elevatissima e poliedrica cultura, straordinaria capacità professionale, apprezzato impegno, doti organizzative e direttive, attitudine a svolgere funzioni di legittimità sia giudicanti che requirenti

Il dott. Romano PANZARANI nominato uditore giudiziario con D.M. 28.9.55, ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Sulmona, pretore a Lanza Torinese, sostituto alla Procura della Repubblica di Torino, come giudice presso il Tribunale di Rovigo dal 5.6.64, come consigliere della Corte di Cassazione dal 29.9.76, ed infine come Presidente di sezione della Corte dal 9.7.93.

Ha conseguito la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 1.1.80.

Le valutazioni conseguite nel corso della carriera sono ottime.

Sono costantemente ricordate le doti di giurista ed umane del dott. PANZARANI, che si è sempre distinto per preparazione, impegno, spirito di servizio, grande equilibrio, autorevolezza e prestigio.

Di grande caratura tecnica e morale, ha conseguito la nomina in Cassazione per concorso.

Ha pubblicato molti scritti, segnatamente in materia di diritto del lavoro, ed ha tenuto molte relazioni a convegni ed incontri di studi, anche organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, non di rado in lingue straniere

E' stato chiamato a far parte delle Sezioni Unite civili della Corte dal settembre 1980, ha presieduto la commissione del concorso da uditore giudiziario e da notaio.

In particolare nel parere espresso dal Primo Presidente in data 23 marzo 2000 ai fini del conferimento del presente incarico direttivo, sono formulate valutazioni oltremodo lusinghiere con riguardo a tutti i parametri professionali ed allo spessore umano. Il parere riferisce, fra l'altro, che "vive con profonda partecipazione il "dramma" del giudizio, sempre attento, con tensione etica, al risvolto personale delle vicende sottoposte al suo esame, mirando ad assicurare, alla luce dei valori costituzionali, il massimo di tutela e di rispetto desumibile dalle norme da applicare".

Nel parere viene inoltre rimarcato lo straordinario impegno che il dott. PANZARANI profonde sul lavoro, anche a scapito della propria salute, con una operosa capacità organizzativa.

In virtù di tali qualità morali e professionali gode di un prestigio indiscusso presso tutta la Corte di Cassazione e nell'ambiente giuridico.

Il dott. Francesco FAVARA nominato uditore giudiziario con D.M. 24.5.54, ha prestato servizio come pretore a Caserta, a Nicastro e a Vallo della Lucania. Dal 1964 ha prestato servizio presso il Tribunale di Napoli, dal 1970 come consigliere della Corte di Appello di Salerno, quindi come consigliere della Corte di Appello di Napoli. Dal 20.12.85 è stato nominato consigliere della Corte di Cassazione, per essere nominato presidente di sezione della stessa Corte dal 9.7.93.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.12.79.

Le informazioni sono eccellenti. Tutti passaggi salienti della carriera e le valutazioni professionali tracciano le linee di un magistrato di grande prestigio per le qualità umane e di giurista. Vanta una esperienza sia in materia penale che civile, sia in funzioni di merito che di legittimità.

E' stato assegnato alle Sezioni Unite civili sia come consigliere che come presidente di sezione.

In particolare nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 23.3.2000 sono richiamate tutte le precedenti eccellenti valutazioni, viene ricordata la conoscenza di tre lingue straniere, la lunghissima esperienza presso la Corte e viene indicato fra i più validi collaboratori del Primo Presidente; nel parere, in particolare, viene riferito che "la presenza di Francesco FAVARA conferisce tranquillità alla camera di consiglio e prestigio alla presidenza delle udienze: alle une per la sua specifica conoscenza di tutti i ricorsi, per la sua vasta preparazione giuridica, per il suo equilibrio; alle altre per il suo contegno, sempre sereno e signorile con tutti, rispettoso e vigile con gli avvocati."

Si sottolineano le peculiari capacità organizzative, concretamente dimostrate nella direzione della seconda sezione civile (ha redatto un progetto di coordinamento fra Corte e Procura Generale), nonché il grande impegno che profonde nel lavoro, qualità che unitamente alle altre ne fa un magistrato di grande prestigio in tutto l'ambiente.

Dall'autorelazione, sobria e misurata, si evince una ottima esperienza ed una approfondita preparazione giuridica.

Il dott. Francesco Saverio BORRELLI, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.55, ha prestato servizio come giudice presso il Tribunale di Milano fino al 28.9.70, come consigliere della Corte di Appello di Milano sino al 1.10.74, come presidente di sezione del tribunale della stessa città sino al 5.12.83, quindi come procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Milano sino al 1988 ed ancora come procuratore della Repubblica di Milano. Attualmente ricopre il prestigioso ufficio di Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.79.

Le informazioni sono ottime. In particolare nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano nel 1997 ai fini del conferimento di un ufficio direttivo sono segnalate le eccellenti qualità professionali di questo magistrato. Si sottolinea la ampiezza e completezza delle esperienze maturate, sia nel settore civilistico, nel quale il dott. BORRELLI divenne uno specialista, che in quello penalistico, ove ha dimostrato nel corso degli ultimi quindici anni un elevatissimo livello di approfondimento tecnico; in particolare ha dimostrato nella direzione dell'ufficio del Pubblico Ministero di possedere doti organizzative eccellenti.

Nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 27.3.2000, ai fini del conferimento del presente ufficio direttivo sono rimarcate in particolar modo, oltre le doti di giurista, e le capacità organizzative, la grande autorevolezza e serenità con cui dirige gli uffici. In particolare viene ricordata la assoluta indipendenza con cui ha costantemente svolto il proprio ufficio, anche nelle situazioni ambientali più difficili, ampiamente note alle cronache nazionali. Sul conto del dott. BORRELLI sono formulate valutazioni di eccezionalità con riferimento a tutti i parametri professionali: preparazione, capacità direttiva, indipendenza, equilibrio, impegno, laboriosità, prestigio indiscusso. Si tratta di valutazioni conseguite nei medesimi termini nel corso di tutta la carriera, le quali, ripercorrendo la molteplicità delle esperienze professionali svolte, risultano costantemente agganciate a circostanze obiettive e concrete, evidenziando i tratti di un

magistrato di qualità non comuni.

Il dott. Giuseppe VIOLA, nominato uditore giudiziario con D.M. 4.7.55, ha prestato servizio come pretore a Cittanova e a Reggio Calabria, come giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria, come presidente di sezione e come presidente del medesimo tribunale, come presidente di sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria e quindi come presidente della medesima corte di appello. Dal 14.7.94 svolge le funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.12.79.

Le informazioni sono ottime. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera evidenziano notevole preparazione ed esperienza organizzativa, capacità argomentativa, ottima esperienza, segnatamente nel settore penale, nel quale vanta anche pregevoli pubblicazioni.

Sin dagli esordi della carriera il dott. VIOLA ha dimostrato doti professionali ed umane unanimemente apprezzate, cultura e grande impegno sul lavoro.

Si è occupato di processi di grande rilevanza, acquisendo prestigio e considerazione.

In particolare, nel parere espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 23.3.2000 ai fini del conferimento del presente incarico direttivo sono sottolineate “le notevoli doti caratteriali, culturali, tecniche ed organizzative del dr. VIOLA”. Viene inoltre ricordata la circostanza che è stato assegnato alle Sezioni Unite penali, che ha sostituito il Primo Presidente Aggiunto per alcuni mesi, che è stato nominato presidente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e che collabora con il Primo Presidente per la soluzione dei problemi del settore penale.

Dall'autorelazione si evince una amplissima esperienza.

Dopo ampia discussione, la commissione ha ritenuto il dott. Francesco Favara il candidato più idoneo, in base ai parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, a ricoprire l'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Giova premettere, in proposito, che la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13000 del 8-7-999 per il conferimento degli uffici direttivi, individua quale elemento preferenziale nella valutazione delle attitudini degli aspiranti all'ufficio in oggetto, “il positivo esercizio nell'ultimo quindicennio ... di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio”.

La medesima circolare, inoltre, sancisce che nella valutazione comparativa tra i diversi

aspiranti, “ai fini del buon andamento dell’amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell’azione direttiva”, debba assumere “rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l’aspirante assicuri, alla data della vacanza dell’ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni ... ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione ... (compreso quello di Procuratore Generale) ...”.

Il dott. Favara può far valere il predetto elemento preferenziale, prestando funzioni di legittimità dal dicembre 1985, ed assicura, inoltre, un periodo di permanenza nell’ufficio davvero congruo, essendo fissata la sua data di pensionamento all’aprile 2003.

Il parere redatto dal sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione e trasmesso in data 23-3-2000, mette in luce come “le eccezionali premesse ... poste negli anni giovanili con il brillante e precoce conseguimento della maturità classica, della laurea in Giurisprudenza e dell’ingresso in magistratura ... hanno trovato piena conferma in tutte le fasi del successivo svolgimento della carriera” del magistrato.

Il dott. Favara, infatti, ha sempre riportato pareri oltremodo lusinghieri nel corso delle proprie variegata esperienze professionali. Ha svolto funzioni di pretore, è stato spesso applicato alla Procura della Repubblica di Napoli, poi giudice di Tribunale a Napoli addetto a sezioni sia penali sia civili, successivamente consigliere di Corte d’Appello a Salerno anche qui addetto a sezioni civili e penali, e infine consigliere di Corte d’Appello a Napoli, addetto a sezioni minorile, civile e penale, nonché delegato al Tribunale regionale delle Acque. Dal dicembre 1985 il dott. Favara si è trasferito come consigliere presso la Corte di Cassazione, ove ha operato prima presso la quarta sezione penale e poi presso la prima sezione civile, venendo adibito sin dal 1988 presso le Sezioni Unite civili. Nominato presidente di sezione nel luglio ’93, come tale ha operato sia presso la seconda sezione civile sia presso le Sezioni Unite civili. Infine, nel luglio 1997 è stato nominato presidente titolare della seconda sezione civile, e gli è stata conferita la delega periodica di primo presidente delle Sezioni Unite civili.

Sotto il profilo dell’indipendenza, non può che prendersi atto dell’insussistenza di rapporti che influiscano negativamente sulla posizione del magistrato.

Quanto al prestigio di cui il magistrato gode, il citato parere risulta ampiamente elogiativo, sino ad affermare che “la presenza di Francesco Favara conferisce tranquillità alla camera di consiglio e prestigio alla presidenza delle udienze”.

In ordine alle capacità del dott. Favara, il parere ne mette in luce gli ampi “interessi culturali

e spirituali”, la cultura generale arricchita dalla conoscenza di tre lingue straniere, la “vasta preparazione giuridica”, nonché l’equilibrio e la serenità che lo contraddistinguono.

Quanto alle doti organizzative, il parere dà atto del contributo fornito dal magistrato nel corso delle periodiche riunioni tra i presidenti di sezione, in virtù della “approfondita conoscenza” dei “problemi di gestione della Corte”, ed espressamente cita come “probante esempio” il “progetto di coordinamento tra Corte e Procura Generale allegato all’autorelazione”. Si evidenzia, inoltre, come le “peculiari capacità organizzative” del dott. Favara siano concretamente attestate dal modulo di lavoro adottato presso la seconda sezione civile: si tratta di un sistema di memorizzazione elettronica dei ricorsi assegnati alla sezione, al fine di una razionale formazione dei ruoli di udienza, con contestuale richiesta e acquisizione di relazione a cura dell’Ufficio del Massimario sui precedenti giurisprudenziali per le questioni più rilevanti; i relativi prospetti mensili vengono consegnati non solo ai componenti il Collegio, ma anche alla Procura Generale con ben tre mesi di anticipo sulla data di udienza, anche al fine di consentire una razionale designazione dei Sostituti. Detto sistema ha consentito un significativo incremento del numero delle decisioni.

Sempre sotto il profilo attitudinale delle capacità, e segnatamente quanto al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse, il parere pone in risalto “l’ampia esperienza degli uffici giudiziari non solo ordinari (penali e civili, giudicanti e requirenti, di primo grado, di appello e di legittimità) ma anche speciali (Tribunale delle Acque Pubbliche, Commissione Centrale Tributaria)”, maturata dal magistrato.

Infine, deve essere rilevato come nell’autorelazione allegata alla domanda il dott. Favara abbia attestato la propria esperienza nella materia disciplinare, trattata come componente e come presidente di collegio delle Sezioni Unite, depositando tabulato relativo alle decisioni massimate sulla suddetta materia, adottate da collegi presieduti da esso Favara.

Insomma, il citato parere delinea il profilo di un magistrato di eccellente cultura giuridica e generale, di grande prestigio e capacità, di completa esperienza acquisita presso i più diversi uffici giudiziari, nonché in possesso di peculiari doti organizzative; qualità, indispensabili per la direzione di un ufficio impegnativo come la Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Nella valutazione comparativa con gli altri aspiranti, pur tutti ampiamente meritevoli e senz’altro idonei a ricoprire l’ufficio direttivo in oggetto, la posizione del dott. Favara risulta solidamente prevalente, soprattutto in quanto il predetto magistrato può vantare il risalente e

variegato esercizio di funzioni di legittimità, ha un'approfondita conoscenza dei problemi della Corte di Cassazione nonché delle esigenze della Procura Generale nel rapporto con le sezioni giudicanti, possiede specifica esperienza del giudizio disciplinare, e infine assicura un periodo particolarmente ampio di copertura dell'ufficio (circostanza, questa, assai rilevante per l'inveramento del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione).

Il dott. Corda è senz'altro “magistrato eccellente ... di straordinarie capacità”, come si esprime il parere del 23-3-2000 fatto proprio dal sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Applicato alla Corte di Cassazione sin dal 1966 (prima alla Procura Generale per otto anni e poi all'ufficio del Massimario) e magistrato di cassazione sin dal 1976, il dott. Corda vanta un'esperienza di funzioni di legittimità assolutamente peculiare (in Procura Generale, al Massimario, presso la I sez. civile, presso la II sez. penale, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e presso le Sezioni Unite). Presidente presso la I sez. civile dal luglio '93, e direttore dell'ufficio Massimario e Ruolo dal 1998, il dott. Corda ha dimostrato di essere “magistrato direttivo di prim'ordine, organizzando e coordinando attivamente il lavoro dei colleghi, ottenendo ampi e cospicui risultati”. Non a caso, insomma, tenutane presente anche la “elevatissima e poliedrica cultura” e la “peculiare attitudine a svolgere funzioni di legittimità sia giudicanti che requirenti”, il citato parere parla di “eccezionale figura di magistrato”.

L'esperienza del dott. Corda in funzioni di legittimità è maggiore rispetto a quella del dott. Favara, potendo anche vantare il pur risalente servizio presso la Procura Generale come applicato; il dott. Favara, peraltro, vanta rispetto al dott. Corda l'esperienza di presidente di sezione titolare della Corte di Cassazione.

Soprattutto, è da rilevare che esso dott. Corda non assicuri la permanenza nell'ufficio per un biennio, essendo la sua data di pensionamento fissata all'agosto 2001.

Detta ultima circostanza, di per sé certamente non ostativa al conferimento dell'ufficio, assume tuttavia rilievo, ai sensi della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13000, nella valutazione comparativa tra i vari aspiranti.

Nel nostro caso, i profili ampiamente positivi dei dottori Corda e Favara consentono di affermare che nella valutazione comparativa quest'ultimo non può non prevalere, quanto meno in considerazione del maggior periodo di permanenza nell'ufficio che è in grado di assicurare.

Discorso in parte analogo deve farsi per il dott. Panzarani, il quale anche, considerata la data di vacanza dell'ufficio, non assicura un periodo biennale di permanenza nello stesso.

Dopo esperienze giudicanti presso i Tribunali di Sulmona e Rovigo, pretorili a Lanzo Torinese e requirenti presso la Procura della Repubblica di Torino, il dott. Panzarani ha iniziato a prestare funzioni di legittimità come magistrato di cassazione dal luglio 1976 presso la sezione lavoro, è stato nominato presidente di sezione nel maggio '93 sempre presso la sez. lavoro della Corte, e infine è stato nominato presidente titolare della stessa nel novembre '98, spesso componendo e a volte presiedendo le Sezioni Unite.

Il parere del 23-3-2000 rimesso dal sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione, parla di magistrato di “notevolissime qualità intellettuali, coniugate con una concezione religiosa e ieratica del servizio da rendere quotidianamente”, ne mette in evidenza la “grande laboriosità” e la cultura generale e giuridica, sottolineando come ci si trovi in presenza di “uno dei più apprezzati cultori del diritto del lavoro”, e soprattutto ne esalta le doti direttive, evidenziando come abbia “organizzato in maniera esemplare il funzionamento della sezione lavoro, la più numerosa della Corte con circa cinquanta magistrati”, predisponendo un efficace sistema di informazione dei componenti la sezione sul corso della giurisprudenza, al fine di prevenire l'insorgenza di contrasti inconsapevoli.

Il dott. Panzarani, tuttavia, non può vantare la stessa pluralità di funzioni di legittimità, e dunque di esperienza, propria del dott. Favara. Mentre quest'ultimo, come già visto, ha operato in Cassazione prima presso una sezione penale, poi presso diverse sezioni civili e sin dal 1988 presso le Sezioni Unite, il magistrato in esame ha sostanzialmente operato sempre presso la sezione lavoro, pur se anch'egli vanta una significativa esperienza presso le Sezioni Unite.

In sostanza, l'esperienza di legittimità del dott. Panzarani è stata sostanzialmente settoriale, per cui la posizione dello stesso non può non cedere rispetto a quella del dott. Favara, il quale, in virtù della varietà delle funzioni di legittimità esercitate, assicura una maggiore conoscenza dei meccanismi interni della Corte di Cassazione, e soprattutto, come già evidenziato, delle esigenze organizzative della Procura Generale nel rapporto con le sezioni giudicanti.

Occorre ricordare, inoltre, che nella valutazione comparativa tra gli aspiranti deve assumere rilievo la circostanza della mancata assicurazione da parte del dott. Panzarani del biennio di permanenza nell'ufficio, permanenza viceversa ampiamente assicurata dal dott. Favara, la cui posizione, dunque, anche per questo motivo deve essere considerata prevalente.

Ancora diverso è il discorso per il dott. Borrelli, giudicato nel parere del Consiglio Giudiziario di Milano del 23-3-2000 magistrato degno “di essere segnalato come esempio da seguire”. Detto parere sottolinea l’impegno del magistrato “nel settore giudicante e in quello requirente a livelli di eccellenza”, ne mette in luce “l’imparzialità a prova di qualsiasi condizionamento esterno”, ne attesta la “eccezionale capacità professionale”, e soprattutto si sofferma sulle “peculiari doti organizzative”, dimostrate con l’antesignana divisione del lavoro tra i magistrati della Procura di Milano per gruppi di materie omogenee, secondo un efficacissimo modulo organizzativo poi diventato patrimonio di numerosi uffici di Procura.

Le doti del dott. Borrelli, la sua positiva esperienza sia nel settore giudicante che in quello requirente, la sua capacità organizzativa concretamente dimostrata nella direzione di un importante ufficio quale la Procura della Repubblica di Milano, la sua indipendenza e la sua cultura giuridica, sono state ampiamente apprezzate dal Consiglio Superiore della Magistratura in occasione della nomina a Procuratore Generale di Milano, di talchè non resta che citare la sua “approfondita conoscenza dell’organizzazione giudiziaria”, di cui il citato parere dà espressamente atto, dimostrata dal “prezioso contributo” fornito ai lavori del Consiglio Giudiziario.

Malgrado l’eccellente profilo delineato, peraltro, anche la posizione del dott. Borrelli deve cedere nella valutazione comparativa con quella del dott. Favara, atteso che il magistrato in esame non può vantare alcuna esperienza di funzioni di legittimità, laddove, come già visto, la circolare considera “elemento preferenziale”, ai fini del conferimento dell’ufficio in oggetto, l’esercizio di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio nell’ultimo quindicennio, requisito che il dott. Favara a differenza del dott. Borrelli può ampiamente vantare.

Quanto alla posizione del dott. Viola, non v’è dubbio che ci si trovi in presenza di un magistrato di qualità assai elevate, il quale, come il dott. Borrelli, può vantare il positivo esercizio di funzioni dirigenti presso uffici di merito (Presidente di Tribunale prima, e di Corte d’Appello poi, a Reggio Calabria).

Il parere trasmesso in data 23-3-2000 dal sig. Primo Presidente presso la Corte di Cassazione, sottolinea come le doti del dott. Viola siano state ritenute talmente peculiari dal Consiglio Superiore della Magistratura, da consentirne la nomina a presidente di sezione presso la Corte di Cassazione nel 1994 malgrado l’assenza di precedenti esperienze di legittimità, il che denota che il magistrato godeva di “tale prestigio da apparire meritevole dell’insolito riconoscimento”.

In detto parere, inoltre, si ricordano i precedenti pareri assolutamente encomiastici espressi dai Consigli Giudiziari, nonché l'assai positiva relazione ispettiva sulla Corte d'Appello di Reggio Calabria del 1993, che nell'insieme attestano "le doti culturali, tecniche e organizzative" proprie del magistrato, e delle quali lo stesso ha dato prova anche presso la Corte di Cassazione.

In particolare, nel citato parere si dà atto anzitutto delle doti organizzative del dott. Viola, dimostrate sia con l'abbattimento dell'arretrato presso la quarta sezione penale (ove il magistrato ha operato sin dal 1994 e di cui ha assunto la presidenza come titolare nel novembre 1999), sia nella collaborazione con il sig. Primo Presidente nella risoluzione dei problemi organizzativi del settore penale, sia nell'attività di presidente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ufficio attualmente vacante. Si evidenziano, inoltre, le doti culturali del magistrato e il prestigio di cui lo stesso gode presso la Corte di Cassazione, dimostrate dal conferimento dell'incarico di presidente facente funzioni delle Sezioni Unite penali, nonché di quello di presidente della commissione che ha redatto il parere della Corte di Cassazione sul progetto di riforma del codice penale.

Anche il profilo professionale del dott. Viola, dunque, è quello di un magistrato di assoluta eccellenza, la cui posizione, tuttavia, non può prevalere nella valutazione comparativa con quella del dott. Favara.

Quest'ultimo, infatti, vanta per un verso un'esperienza in funzioni di legittimità assai maggiore (è in Cassazione dal 1985, mentre il dott. Viola solo dal 1994), e per altro verso una pluralità di esperienze quale giudice di legittimità nel settore sia penale sia civile, laddove il dott. Viola ha sempre e solo operato nel settore penale della Corte di Cassazione. Il dott. Favara, inoltre, vanta una maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di presidente di sezione titolare, e una specifica esperienza del giudizio disciplinare.

Il dott. Favara, dunque, in virtù della più ampia e variegata esperienza di legittimità, assicura una maggiore conoscenza delle complesse problematiche dei vari settori della Corte di Cassazione, nonché delle esigenze della Procura Generale rispetto alle sezioni giudicanti civili e penali, di talchè prevale nella valutazione comparativa con il dott. Viola.

Quand'anche, peraltro, le posizioni dei magistrati in oggetto si potessero considerare equivalenti sotto i profili delle attitudini e del merito, la posizione del dott. Favara risulterebbe comunque preminente in base al residuale criterio della precedenza nel ruolo di anzianità.

In conclusione, la posizione del dott. Favara appare prevalente rispetto a quelle degli altri aspiranti, sotto tutti i profili e secondo tutti i criteri indicati nella vigente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di conferimento di incarichi direttivi.

Per questi motivi la commissione

propone

all'unanimità il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, previo interpello, al dott. Francesco Favara, attualmente presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore della pratica, avv. Giovanni DI CAGNO.

Il relatore, avv. DI CAGNO, dopo aver ricordato che la pratica ha comportato un particolare impegno della Commissione, rinvia alla relazione scritta per l'illustrazione della procedura seguita dalla Commissione, rimarcando peraltro che sono stati rispettati per l'interpello gli stessi criteri già utilizzati nel recente passato per la nomina del presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Certamente tutti i magistrati che hanno risposto positivamente all'interpello sono di altissimo livello e perfettamente in grado di esercitare le funzioni di Procuratore generale della Corte di Cassazione. La valutazione comparativa ha comunque permesso di appurare che il dott. FAVARA, rispetto agli altri candidati, si caratterizza per un più lungo esercizio delle funzioni di legittimità oltre che per la estrema ricchezza e varietà delle funzioni svolte lungo tutto il corso della sua carriera. Inoltre egli assicura un periodo di permanenza nell'ufficio davvero congruo, essendo fissata la sua data di pensionamento nell'aprile 2003, ed ha anche rivelato spiccate doti organizzative, caratteristica questa che di recente il *plenum* ha deciso di valutare specificamente, ai fini del conferimento degli uffici direttivi. La preferenza accordata dalla Commissione al dott. FAVARA non legittima alcune semplificazioni giornalistiche, che ci sono state, ad esempio, nel caso del dott. BORRELLI, a proposito del quale alcuni quotidiani hanno scritto che egli è stato "bocciato". La Commissione invece, confermando la profonda stima nei confronti del dott. BORRELLI, ha però preso atto che egli non può vantare alcuna esperienza di funzioni di legittimità, laddove la circolare del Consiglio

per il conferimento degli uffici direttivi considera come elemento preferenziale questo requisito, che il dott. FAVARA, a differenza del dott. BORRELLI, può ampiamente vantare. La Commissione quindi, all'unanimità, propone il conferimento dell'ufficio al dott. FAVARA.

L'avv. PASTORE ALINANTE, anche a nome dei consiglieri RICCIO, RESTA e TOSSI BRUTTI, esprime pieno consenso alla proposta della Commissione. Dichiaro poi di conoscere personalmente il dott. FAVARA da quasi mezzo secolo e di apprezzarne grandemente la preparazione professionale, l'acuta intelligenza, lo schivo e silenzioso rigore. Il dott. FAVARA onorerà certamente il mandato che gli viene affidato e la sua opera, nell'espletamento dell'alto e impegnativo compito che lo attende, sarà certo di grande utilità per quel rinnovamento della vita giudiziaria che è necessaria e che il paese attende con ansia.

Il dott. CONSOLO dichiara - anche a nome dei consiglieri CASSANO, GALLO e VISCONTI - di condividere la proposta della Commissione di designare il dott. FAVARA, il quale nella sua lunga e brillante attività di magistrato ha mantenuto tutte le promesse del suo esordio di studioso, allorché si laureò in giurisprudenza a soli 20 anni. Egli ha seguito le orme paterne nell'esercizio delle funzioni di legittimità, ha rivelato doti organizzative che saranno certo di grande utilità per un proficuo rapporto della Corte di Cassazione con la Procura generale ed assicura un periodo singolarmente ampio di esercizio delle funzioni. Le altissime doti del nuovo Procuratore permetteranno di fronteggiare una crisi della Cassazione resa ormai palese, tra l'altro, dal numero iperbolico e sempre crescente di avvocati cassazionisti - che sono oggi oltre 20.000 - e dalla gigantesca massa di ricorsi. La pregressa esperienza del settore permetterà inoltre al dott. FAVARA un esercizio severo e sereno delle funzioni disciplinari.

L'avv. VIETTI, anche a nome del prof. SERIO, si dichiara estremamente soddisfatto della scelta della Commissione, anche per il metodo seguito. E' stata mantenuta la procedura dell'interpello, che in passato ha dato sempre buona prova e che si giustifica in ragione del particolare rilievo delle funzioni cui viene applicata. Nel caso in discussione la scelta metodologica è stata particolarmente travagliata, ma in definitiva ha condotto ad una decisione presa all'unanimità cui anche egli vi ha partecipato con il suo convinto voto favorevole. Senza nulla togliere al merito di altri candidati con lunga esperienza di funzioni di legittimità, rilevano in favore del dott. FAVARA molti aspetti, tra cui anche la specifica esperienza del giudizio disciplinare, di un settore cioè che è sempre di particolare importanza. Designazioni come quella del dott. FAVARA garantiscono che possa essere salvaguardato il valore della autonomia della magistratura,

che non può mai risultare in contraddizione con l'insostituibile funzione dell'avvocatura.

Il dott. ROSSI - anche a nome dei colleghi DI CASOLA, GILARDI, MATTONE e VIAZZI - dichiara il voto a favore del Presidente FAVARA per la nomina del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Sottolinea che si tratta di un consenso meditato per un candidato di sicuro valore, brillante negli studi, eccellente nella professione, che negli anni è stato capace di ricoprire molti ruoli professionali diversi mostrando sempre competenza e rigore morale. Un magistrato colto e prestigioso per il quale è necessario fare ricorso ad aggettivi roboanti, dal momento che per lui parla la sua ricca storia professionale, il suo lavoro di giudice di merito e di legittimità.

Ricorda che il Presidente FAVARA è stato scelto nell'ambito di una rosa di candidati tutti di prim'ordine ed è perciò del tutto fisiologico che abbia prevalso su di essi di misura.

Ricorda ancora che è stato prescelto perché riunisce in sé molte doti e perché la sua dirigenza garantisce una pluralità di risultati positivi: una grande esperienza di giudice di legittimità ed una ampia conoscenza dell'ufficio che è chiamato a dirigere, una esperienza che altri concorrenti non hanno avuto magari perché impegnati su altri fronti non meno importanti.

Sottolinea in particolare il profilo di un magistrato come Francesco Saverio BORRELLI che tanto ha dato alla giustizia italiana ed al quale rinnova apprezzamento ed ammirazione per la freddezza, la lucidità, l'equilibrio con cui ha operato in situazioni ed in anni straordinariamente difficili e tesi, onorando la magistratura ed il paese; si tratta di cose che non dovrebbero essere dimenticate e non sono state dimenticate in questa occasione, in cui ha però giustamente contato la necessità di dare sin dall'inizio all'ufficio della Procura Generale un dirigente come il presidente FAVARA che unisse alla alta qualificazione culturale e professionale una lunga e significativa militanza nei ranghi della Corte ed una padronanza già piena dei problemi dell'ufficio da dirigere.

Ribadisce che l'esperienza specifica in Cassazione come presupposto della nomina costituisce una regola generale, una regola saggia alla quale correttamente la Commissione si è attenuta.

Aggiunge che il Presidente FAVARA è stato prescelto perché garantisce ad un ufficio importantissimo la prospettiva di una più lunga e perciò feconda dirigenza, circostanza decisiva per garantire un'impronta per imprimere un indirizzo all'azione direttiva.

Ribadisce che mai come in questo caso la semplificazione giornalistica - che parla di promossi e di bocciati e si giustifica con lo scopo di "far capire" ai lettori - rischia di non far capire nulla, di inviare un messaggio distorto.

Sottolinea in particolare che al Presidente FAVARA toccherà un compito difficile; infatti la

Procura Generale è istituzione delicatissima per la pluralità di funzioni esercitate: pubblico ministero presso la Corte di Cassazione - titolare dell'azione disciplinare ed organo abilitato a richiedere le misure di sospensione cautelare nei confronti dei magistrati - organo che esercita il potere di sorveglianza sulla Procura Nazionale Antimafia, un vero e proprio crocevia nell'ambito della giurisdizione e dell'amministrazione della giurisdizione.

Ricorda che alcune delle funzioni della Procura Generale rientrano nella competenza e nella responsabilità esclusiva del Procuratore Generale, per l'esercizio di altre, invece, il Procuratore Generale deve raccordarsi all'organo di autogoverno.

Pone in evidenza che le modalità di esercizio di alcune di queste funzioni più strettamente raccordate all'attività del Consiglio sono state di recente al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.

Intende riferirsi agli interrogativi che sono stati di recente da più parti sollevati sul modo di esercizio del potere di sorveglianza sulla Procura Nazionale Antimafia e segnatamente sulla tempestività e sulla incisività di tale sorveglianza.

Interrogativi che, a suo avviso, attendono ora una risposta seria dal Consiglio.

Aggiunge che sarà particolarmente utile avviare una discussione sul modo di operare della Procura Generale come organo requirente nei giudizi disciplinari. Discussione destinata ad investire alcuni aspetti "tecnici" dell'operato della Procura Generale, soprattutto nei casi in cui per i fatti oggetto dell'azione disciplinare sia stato "anche" un processo penale a carico del magistrato conclusosi con l'assoluzione.

E ciò al fine di evitare che, per il modo con cui sono di regola formulati i capi di incolpazione, l'assoluzione in sede penale travolga automaticamente anche comportamenti che, pur non costituendo reato, restano comunque rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale.

Si dichiara sicuro che su questi e su altri problemi aperti, il Consiglio troverà nel Presidente FAVARA un interlocutore attento ed autorevole.

Ed è con questo auspicio che rinnova il voto favorevole già espresso in Commissione per la candidatura del dott. FAVARA.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI esprime il compiacimento suo personale e di tutti i consiglieri del gruppo di Unità per la Costituzione per la presenza del Presidente della Repubblica, che testimonia l'attenzione ad una vicenda molto importante della magistratura italiana. Non ha molto da aggiungere a quanto già dichiarato dal relatore avv. DI CAGNO in ordine alle qualità del

dott. FAVARA, che è fine giurista, insigne studioso e persona ricca di grande umanità. Come consigliere della Corte di Cassazione, la dott.ssa IACOPINO CAVALLARI sa bene di quanta stima sia circondato il dott. FAVARA, il quale si distingue anche per la riservatezza dello stile di vita, valore questo quanto mai prezioso in un periodo contrassegnato da diffusi protagonismi. Nella sua opera il dott. FAVARA troverà in tutti i magistrati della Procura generale collaboratori attenti e disponibili e avrà modo, in particolare, di dare mostra di fermezza ma anche di serenità e di equilibrio nel delicatissimo settore della azione disciplinare.

Il dott. NATOLI anche a nome dei consiglieri SPATARO e PARZIALE, manifesta vivo apprezzamento per la proposta della Commissione. Esprime poi in particolare la propria soddisfazione per il consolidarsi di un orientamento volto a dare grande peso al requisito della prospettiva di una lunga permanenza nell'incarico, poiché in tal modo si rende possibile il buon funzionamento dell'ufficio. Ricorda poi che le grandi doti organizzative del dott. FAVARA hanno già permesso, nel suo attuale ufficio, un sistema di memorizzazione elettronica dei ricorsi che ha aumentato la produttività ed anche il tempo a disposizione dei magistrati per lo studio dei fascicoli. La lunga e articolata esperienza del dott. FAVARA potrà dare nuova linfa all'ufficio della Procura generale e in particolare assicurare la necessaria trasparenza all'esercizio dell'azione disciplinare, la cui facoltatività richiede, però, un controllo sui motivi che inducono a perseguire o meno certi comportamenti. A tale proposito va ricordato che il precedente Ministro della Giustizia presentò un disegno di legge, l'Atto Senato n. 1247, per estendere al Consiglio Superiore della Magistratura l'esercizio della azione disciplinare e su tale disegno di legge, in data 18 dicembre 1997, lo stesso Consiglio si è già espresso favorevolmente.

Il PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta della Quinta Commissione per il conferimento, previo interpello, dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al dott. Francesco FAVARA, attualmente presidente di sezione della Corte di Cassazione. Aggiungo che tale proposta ha ottenuto il positivo concerto del Ministro della Giustizia. Dichiaro che, come di norma, non partecipo alla votazione.

La proposta è approvata all'unanimità, con l'astensione, oltre che del PRESIDENTE, anche del Vice Presidente, per analoghi motivi a quelli indicati dal PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE: sono lieto di proclamare eletto Procuratore Generale della Corte di Cassazione il dott. Francesco FAVARA. Ringrazio tutti loro per questa votazione.

Possiamo, con un applauso, esprimere il nostro compiacimento.

(Vivi, generali applausi)

Il PRESIDENTE: Vorrei aggiungere due parole, approfittando dell'occasione di essere qui oggi con voi, oltre ad esprimere la mia soddisfazione per il modo con il quale si è proceduto a una nomina così importante.

Ho sentito che tutti gli intervenuti hanno voluto sottolineare la loro adesione sia al metodo, sia al merito della nomina, ed anch'io vorrei associarmi a quanto è stato detto nei confronti di tutti coloro che sono stati presi in considerazione per questa importante nomina e che, pure, meritano un pieno apprezzamento per la loro opera di magistrati.

Aggiungo, che seguo con particolare attenzione i vostri lavori, anche in modo informale, non solo attraverso le periodiche udienze con il Vice Presidente prof. VERDE, al quale prendo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento e il mio apprezzamento per la sua opera. Li seguo con particolare attenzione, perché non vi nascondo la mia preoccupazione - che, d'altra parte, è emersa anche da molte delle dichiarazioni che voi avete fatto anche in questa occasione - per i problemi che investono la magistratura e soprattutto per quelli che riguardano l'amministrazione della giustizia, con particolare riguardo ai ritardi che danno luogo agli inconvenienti che tutti ben conosciamo. Quindi, rinnovo a voi, più che un invito, l'auspicio che il Consiglio possa fare tutto quanto è nelle sue facoltà, nei suoi poteri per contribuire a superare questa realtà e per far sì che la tendenza ad accumulare ritardi venga rovesciata e si cominci a vedere una effettiva riduzione di questo accumulo di ritardi. So benissimo che le cause sono plurime, ma io penso che il Consiglio debba fare tutto quanto ritiene possa essere nelle sue facoltà per contribuire a questo rovesciamento di tendenza.

Credetemi, questo dei problemi connessi all'amministrazione della giustizia è quanto più mi preoccupa, quanto più mi sta a cuore, a quasi un anno di esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica.

Concludo, dicendo che confido pienamente in voi. Grazie.

Con questo, dichiaro sospesa la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 17,22.

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La seduta riprende alle ore 18,00.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, prof. Giovanni VERDE.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Giuseppina CASELLA.

Il PRESIDENTE passa all'esame della seguente pratica urgente della **SECONDA COMMISSIONE**:

Dott. Sergio MAROTTI, consigliere della Corte di Appello di Roma: ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.10.1999 con la quale al ricorrente è stata negata l'autorizzazione a svolgere l'incarico di componente del collegio arbitrale per la risoluzione della controversia insorta tra la S.p.A. Lungarini e l'A.N.A.S.

(Nell'ultimo triennio nessun incarico arbitrale).

Ordinanza TAR Lazio n. 3987/99 che accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto rimette al Consiglio Superiore della Magistratura di procedere interinalmente ad una nuova valutazione della richiesta di autorizzazione.

Nota in data 24.3.2000 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato comunica che, considerato il negativo esito delle impugnazioni proposte, anche di recente, in analoghe fattispecie, non ritiene opportuno proporre impugnazione.

La Commissione,

ritenuto che con delibera del 20 ottobre 1999 il Consiglio Superiore della Magistratura ha negato al dott. Sergio MAROTTI l'autorizzazione a svolgere l'incarico di componente del Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia indicata in epigrafe;

che, avendo il dott. MAROTTI, previa istanza di sospensione di detto provvedimento,

impugnato lo stesso di fronte al TAR del Lazio, nella seduta del 15 dicembre 1999 si è deliberato di invitare il Ministro della Giustizia a costituirsi in quel giudizio per resistere alla pretesa da questi azionata;

che, a seguito dell'ordinanza del TAR in data 17 dicembre 1999, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, rimettendosi al Consiglio di procedere interinalmente ad una nuova valutazione della richiesta di autorizzazione, con successiva delibera del 17 febbraio 2000 si è invitato il Ministro della Giustizia a proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza suddetta e si è confermata la valutazione già espressa in senso negativo in ordine alla richiesta autorizzazione;

che con nota del 25 marzo 2000 l'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che, "considerato il negativo esito delle impugnazioni proposte, anche di recente, in analoghe fattispecie (cfr. ordd. n. 547/2000 e n. 698/2000), non si ritiene opportuno proporre impugnazione";

considerato che la delibera da ultimo richiamata è stata adottata sulla base di un ormai risalente orientamento del Consiglio, il quale come emerge dalla articolata motivazione del provvedimento - ritiene che vi siano valide ragioni per contrastare l'orientamento dei giudici amministrativi;

che tale costante orientamento non può essere abbandonato in virtù delle reiterate pronunce del Consiglio di Stato in materia, dovendo il Consiglio Superiore della Magistratura impegnarsi piuttosto, sino alla ormai prossima emanazione della nuova disciplina in tema di incarichi arbitrali, nel tentativo di modificare a suo favore la giurisprudenza amministrativa;

che va, pertanto, ribadita la volontà manifestata dal Consiglio nella delibera del 25 marzo 2000, reiterandosi l'invito al Ministro della Giustizia a proporre impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato e dandosi contestualmente comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio per le eventuali iniziative di sua competenza,

propone

di reiterare l'invito al Ministro della Giustizia a proporre impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR in data 17 dicembre 1999 e di comunicare la presente delibera alla Presidenza del Consiglio per le eventuali iniziative di sua competenza.

Il relatore, dott. MATTONE, fa presente che la controversia amministrativa con il dott.

Sergio MAROTTI, al quale era stata negata l'autorizzazione a svolgere l'incarico di componente di un collegio arbitrale, si è snodata nel tempo secondo la prassi usuale, fino a quando il 17 febbraio scorso il Consiglio Superiore aveva invitato il Ministro della Giustizia a proporre appello davanti al Consiglio di Stato avverso l'annullamento in via cautelare della deliberazione del *plenum*. Infatti, in data 25 marzo è pervenuta una nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella quale si afferma testualmente che " considerato il negativo esito delle impugnazioni proposte, anche di recente, in analoghe fattispecie, non si ritiene opportuno proporre impugnazione ". La Commissione ha ritenuto che, nonostante i precedenti sfavorevoli, sia necessario ribadire l'orientamento e proporre ricorso, essendo sempre possibile travolgere orientamenti giurisprudenziali pur consolidati. Ha in realtà de-stato sorpresa l'atteggiamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, tanto che la Commissione propone anche di informare della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri per eventuali iniziative di competenza di quest'ultima. Qualora l'Avvocatura dello Stato rimanesse ancorata a questo atteggiamento, occorrerà valutare il da farsi. È peraltro imminente l'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di incarichi arbitrali: il nuovo regolamento, di prossima pubblicazione, dovrebbe dirimere ogni problema, in quanto non prevede la presenza di magistrati ordinari fra gli arbitri.

Invita in conclusione il Consiglio Superiore a prendere in seria considerazione la nuova circostanza che si è determinata a seguito della posizione dell'Avvocatura Generale dello Stato.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI prende atto con soddisfazione che l'Avvocatura Generale dello Stato comincia, sia pure in maniera non molto esplicita, a riconoscere la giustezza della tesi che ella ha più volte esposto e sostenuto.

L'avv. PASTORE ALINANTE rileva che l'Avvocatura dello Stato non prende posizione sul merito, ma si limita a " dismettere la spada " solo perché non trova un giudice che gli dia ragione: nessun avvocato dovrebbe mai comportarsi in questo modo, quanto meno l'Avvocatura, che oltretutto è liberata dal peso dell'aspetto finanziario che grava sul libero professionista. L'Avvocatura dello Stato è dunque censurabile ed egli esprime la propria convinta adesione alla proposta della Commissione.

Il dott. NATOLI, nella sua veste di Presidente della Commissione, richiama l'attenzione del *plenum* su quello che potrebbe essere l'ulteriore passaggio da compiere, dopo la comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri per eventuali iniziative di competenza di quest'ultima: si dovrebbe dismettere la richiesta di assistenza da parte

dell'Avvocatura dello Stato per rivolgersi al libero Foro, al fine di chiedere tutela delle ragioni che si ritiene di dover sostenere.

La pratica in esame è emblematica di una situazione complessiva che si sta determinando nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, che sempre più dimostra di voler concretamente dismettere l'assistenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il dott. GILARDI rileva che l'atteggiamento dell'Avvocatura dello Stato suscita perplessità dal punto di vista istituzionale. Le perplessità cui hanno fatto riferimento i colleghi furono suscitate anche in occasione delle controversie amministrative scaturite dal concorso in magistratura. Il Consiglio Superiore deve essere attento alle esigenze di corretto svolgimento delle diverse funzioni istituzionali.

La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI osserva che l'Avvocatura Generale dello Stato ha spiegato le ragioni del suo atteggiamento, facendo riferimento a numerose fattispecie analoghe, che hanno dato luogo a ordinanze che sostanzialmente dettano il contenuto delle sentenze di merito. In tale situazione un avvocato, per un evidente principio di deontologia professionale, deve far presente questa circostanza al cliente, perché sia assunta la decisione conseguente.

Il relatore, dott. MATTONE, esprime il proprio apprezzamento per gli interventi favorevoli alla proposta, che l'hanno rinvigorita.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. VELA, annuncia che, non condividendone le affermazioni, voterà in maniera difforme rispetto all'avv. PASTORE ALINANTE.

Innanzitutto, l'Avvocatura generale dello Stato non è un avvocato privato, ma un ente istituzionalmente preposto a difendere le Amministrazioni dello Stato: essa non si è rifiutata puramente e semplicemente di difendere il Consiglio Superiore della Magistratura, ma ha anche spiegato le ragioni, facendo riferimento a una giurisprudenza costante.

Dopo aver ricordato che egli sull'argomento si è sempre astenuto, trattandosi di provvedimenti di primo grado, osserva che ora si dovrebbe provvedere invece alla presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato. In ciò individua due aspetti negativi: innanzitutto, l'organo preposto all'amministrazione della giustizia incrementerebbe il contenzioso amministrativo con impugnative che certamente non avranno esito positivo; in secondo luogo, si provocherebbe un costo allo Stato senza alcuna contropartita. Per queste ragioni voterà contro la proposta.

Il PRESIDENTE pone la proposta in votazione e il Consiglio Superiore l'approva con 19

voti favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che per estratto è stato predisposto il verbale relativo alla nomina del Procuratore Generale della Corte di Cassazione e, dopo averne data lettura, prende atto che non sono sollevate osservazioni al riguardo.

Passa quindi all'esame delle pratiche urgenti della **SETTIMA COMMISSIONE**, iniziando dalla seguente:

Proposta di aumento della pianta organica dei magistrati della Procura della Repubblica di Messina e dei Tribunali di Torre Annunziata e di S. Maria Capua Vetere.

La Commissione,

- vista la richiesta del Ministro della Giustizia in data 29.3.2000 prot. 1885/U/2000 di parere, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 24.3.1958 n. 195, sulla proposta di aumento della pianta organica di una unità alla Procura della Repubblica di Messina, quale procuratore aggiunto, di una unità di giudice al Tribunale di Torre Annunziata e di tre unità di giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con contestuale diminuzione di una unità di organico da ciascuno degli uffici di Procura Generale di Genova, Roma, Torino, Trento e Trieste;

- considerato che, sebbene gli uffici di Procura Generale da cui si propone di effettuare la diminuzione di una unità di organico siano anch'essi parzialmente interessati dall'incremento di lavoro connesso all'entrata in vigore della normativa sul Giudice Unico di primo grado, va tuttavia espresso parere favorevole sulla proposta di aumento della pianta organica degli uffici sopra indicati in considerazione della eccezionalità delle situazioni prospettate dai dirigenti di tali uffici;

propone

di esprimere parere favorevole sulla proposta del Ministro della Giustizia come in premessa specificato.

Interviene il relatore, dott.ssa ROMEI PASETTI, per proporre la soppressione della parola " parzialmente " al secondo rigo delle considerazioni.

Non sorgendo osservazioni, la proposta è approvata con questa modifica.

Si passa all'esame della seguente pratica:

Richiesta di applicazione extradistrettuale di un magistrato alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

La Commissione,

- vista la nota n. 1474 in data 13.3.2000 con cui il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria ha richiesto l'applicazione extradistrettuale a quella Corte di un magistrato di Cassazione, quale magistrato aggiunto per assistere al dibattimento, di prevedibile lunga durata, nel maxiprocesso c.d. Olimpia dinanzi alla seconda sezione della Corte di Assise di Appello;
- rilevato che l'interpello disposto dalla Commissione non ha dato alcun esito;
- ritenuto pertanto che la richiesta in questione non può essere accolta;

propone

di non accogliere per i motivi di cui in premessa la richiesta di applicazione extradistrettuale di un magistrato di Cassazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria e di invitare il Presidente della stessa Corte a valutare l'opportunità di ricorrere ad applicazioni endodistrettuali in considerazione delle eccezionali esigenze di servizio richieste dalla trattazione del processo sopra indicato.

Il relatore dott. GILARDI, dopo aver sottolineato che la proposta non significa che sono trascurate le gravi esigenze della Corte di Appello di Reggio Calabria, rileva che la Commissione ha disposto tempestivamente l'interpello con procedura di urgenza per far fronte alle esigenze connesse a un processo, che avrebbe dovuto iniziare in data 28 marzo 2000. Purtroppo l'interpello in questione ha dato un risultato negativo. D'altra parte non è possibile avviare una procedura di applicazione d'ufficio, perché i distretti vicini sono nelle stesse condizioni di difficoltà. Sembra che si sia profilata la possibilità di un'applicazione endodistrettuale. Propone comunque di aggiungere, a nome della Commissione, le parole " di Assise " dopo " della Corte " all'ottavo rigo di pagina 26; di aggiungere l'avverbio " tempestivamente " dopo " rilevato che l'interpello "; di sostituire alla parola "accolta " prima di " propone " con " soddisfatta ".

Non sorgendo osservazioni, la proposta così emendata è approvata all'unanimità.

Si passa all'esame della seguente pratica:

Ricognizione dei posti di consigliere lavoro delle Corti di Appello conseguenti alla rideterminazione degli organici varata con D.M. 1.6.99. Costituzione della sezione lavoro della Corte di appello di Venezia.

In seguito alla entrata in funzione della nuova disciplina sul c.d. "Giudice unico", varata, fra l'altro, con il d.lgs. 51/98, con decreti ministeriali sono stati rideterminati gli organici degli uffici giudiziari, anche al fine di rendere operativa la modifica processuale che ha assegnato alle corti di appello la trattazione in secondo grado delle controversie di lavoro e previdenza.

Come è noto l'intervento sugli organici delle corti di appello varato con il D.M. 1.6.99 si è articolato su una serie di ipotesi differenziate, dal momento che: a) vi sono alcune corti presso cui non è stato effettuato alcun intervento ampliativo degli organici (Cagliari, Campobasso, Trento e Sassari); b) vi sono corti per le quali sono stati ampliati solo i posti di consigliere (Ancona, Catanzaro, L'Aquila, Messina, Perugia, Potenza, Trieste, Taranto e Bolzano); c) vi è una corte per la quale è stato previsto l'ampliamento di un solo posto di presidente di sezione (Reggio Calabria); d) vi sono corti presso cui vi è stato un incremento di un posto di presidente di sezione e di un consigliere (Bologna, Brescia, Caltanissetta e Venezia); e) vi sono corti in cui vi è stato un aumento di un posto di presidente e più posti di consigliere (Catania, Firenze, Genova, Palermo e Torino); f) vi sono, infine, corti per le quali sono stati istituiti più posti di presidente di sezione e di consigliere (Bari, Lecce, Milano, Napoli, Roma e Salerno).

Per quanto attiene alla situazione descritta sub a) il mancato incremento degli organici non consente, allo stato, la costituzione di sezioni lavoro o di posti di consigliere lavoro, ferma restando la necessità di formare tabellarmente i collegi specializzati.

Analoga considerazione deve svolgersi con riferimento alla situazione descritta sub c), per le medesime ragioni sopra esposte, non essendo stati aumentati i posti in organico di consigliere.

Per quanto attiene poi alle situazioni descritte sub d), e) ed f) deve rilevarsi che con delibera del 15.7.99 questo Consiglio ha già proceduto alla costituzione di una prima parte delle sezioni lavoro presso le corti di appello, riservando ad un momento successivo (all'esito di un monitoraggio tuttora in corso) un eventuale ulteriore intervento ampliativo degli organici delle sezioni lavoro già costituite.

Mentre nelle ipotesi sub e) ed f) la dimensione dell'aumento era tale da imporre la costituzione delle sezioni lavoro, sono rimaste fuori da tale intervento le corti di appello di Caltanissetta e di Venezia, appartenenti al gruppo descritto sub d), poiché, in ragione dell'incremento di un solo posto di organico di consigliere, si collocavano in una situazione intermedia, per la quale la istituzione di una sezione lavoro, in difetto di un aumento di organico autonomamente sufficiente a costituirla, avrebbe imposto in concreto una sottrazione di organico "ordinario" non agganciata a circostanze idonee a consentire, con appagante tranquillità, tale soluzione (come invece appariva per Bologna e Brescia, anch'esse caratterizzate dal medesimo aumento).

Con il presente intervento il Consiglio intende innanzitutto operare una ricognizione dei posti di organico di consigliere portati in aumento presso tutte le corti di appello -o sezioni distaccate- presso cui non sia stata istituita una sezione lavoro, al fine di consentirne la copertura mediante pubblicazione come posti specializzati.

Al proposito è necessario, infatti, rilevare che il D.M. 1.6.99 ha destinato tali aumenti di organico specificamente alla trattazione di tale tipologia di controversie, cosicché la loro individuazione nella misura minima scaturente dall'aumento appare necessitata e non discrezionale.

Si tratta dei posti di consigliere lavoro presso le seguenti corti di appello:

ANCONA: 2 posti di consigliere lavoro;

CALTANISSETTA: 1 posto di consigliere lavoro;

CATANZARO: 3 posti di consigliere lavoro;

L'AQUILA: 2 posti di consigliere lavoro;

TARANTO: 1 posto di consigliere lavoro;

MESSINA: 2 posti di consigliere lavoro;

PERUGIA: 1 posto di consigliere lavoro;

POTENZA: 2 posti di consigliere lavoro;

BOLZANO: 2 posti di consigliere lavoro;

TRIESTE: 1 posto di consigliere lavoro;

Il Consiglio intende inoltre costituire la sezione lavoro presso la Corte di Appello di Venezia.

Come più sopra rilevato Venezia e Caltanissetta (unitamente a Bologna e Brescia, per le

Si passa ad esaminare le seguenti due pratiche che, non sorgendo osservazioni, sono approvate all'unanimità :

Proroga dell'esonero totale dal lavoro giudiziario per il dott. Carmelo ASARO.

La Commissione,

- vista la delibera in data 15 dicembre con la quale il Consiglio ha disposto l'esonero totale dal lavoro giudiziario per il dott. Carmelo ASARO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, per essere stato designato quale referente del programma "Daedalus - P.M. Assistant", incluso nel progetto di informatica individuale per il P.M. e il giudice, nell'ambito del piano triennale del Ministro della Giustizia 1999-2001, per la durata di tre mesi a decorrere dal 2.1.2000;

- vista la nota n. 37/213-506 in data 31.3.2000 con la quale il Ministro della Giustizia chiede al Consiglio di valutare l'opportunità di deliberare la proroga dell'esonero totale dal lavoro giudiziario per il dott. Carmelo ASARO, per la durata di ulteriore tre mesi a decorrere dal 3.4.2000, alle stesse condizioni indicate nella delibera del 15.12.99, per il completamento del progetto in questione;

propone

di prorogare l'esonero totale dal lavoro giudiziario per il dott. Carmelo ASARO per ulteriori tre mesi per il completamento del progetto di cui in premessa.

Differimento della data di inizio dell'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del dott. Camillo FALVO.

La Commissione

- richiamata la delibera in data 22.3.2000 con la quale il Consiglio ha disposto l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del dott. Camillo FALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, per mesi sei a decorrere dal 10.4.2000;

- vista la nota in data 30.3.2000 con cui il dott. FALVO comunica di essere stato ammesso al corso di formazione denominato "Falcone e Borsellino" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura dal 10 al 16 aprile 2000 e chiede che la sua applicazione alla Procura di Vibo Valentia venga differita di una settimana in modo da poter partecipare

al predetto seminario;

propone

di deliberare che l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del dott. Camillo FALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, decorra dal 17.4.2000 anziché dal 10.4.2000.

Il PRESIDENTE passa all'esame delle pratiche della **QUINTA COMMISSIONE**, iniziando dalla seguente:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al plenum di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze a sua domanda, al dott. Ennio Maria FORTUNA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, in atto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con il contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

Conferimento dell'ufficio direttivo superiore di

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze

Il relatore, dott. NATOLI, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, vacante dal 20.9.1999, i seguenti magistrati:

Francesco PINTUS, Tommaso FIGLIUZZI, Mario Rosario BUONOCORE, Alfredo SERAFINI, Marcello GALASSI, Mario SOSSI, Piero Luigi VIGNA, Giuseppe CHIARAVALLI, Domenico PORCELLI, Vincenzo VERDEROSA, Ennio Maria FORTUNA, Francesco PLOTINO, Ubaldo NANNUCCI, Claudio VITALONE, Mario BUSACCA, Francesco FLEURY, Giuseppe QUATTROCCHI, Nino CALABRESE.

Fa rilevare, preliminarmente, che:

il dott. Francesco PINTUS, in data 1.11.1999, è stato - a domanda - collocato a riposo;

il dott. Piero Luigi VIGNA, in data 21.1.2000, ha revocato la domanda;

i dottori Giuseppe CHIARAVALLI e Mario BUSACCA, al momento di presentazione della domanda, non avevano ancora maturato, ex art. 194 O.G., i tre anni minimi di permanenza nell'ufficio di provenienza;

i dottori Mario SOSSI e Vincenzo VERDEROSA sono stati frattanto nominati ad altri uffici direttivi, a loro domanda, con delibera consiliare intervenuta dopo la pubblicazione della vacanza dell'ufficio in esame;

la domanda del dott. Claudio VITALONE non consente valutazioni aggiornate del suo profilo professionale, in quanto egli, nel triennio anteriore alla data della vacanza, non è stato sottoposto a valutazione, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente (anche perché è stato sospeso cautelativamente dalle funzioni dal 15.12.1995 al 22.10.1999), e questo si traduce in una sostanziale impossibilità di poter procedere ad utile comparazione tra lui e gli altri aspiranti.

Segnala, inoltre, che il dott. Domenico PORCELLI, con nota del 12.1.2000 (inviata con riferimento ad altro ufficio direttivo da conferire, ma qui potenzialmente rilevante in relazione alla portata della problematica sollevata), ha evidenziato che la sua legittimazione a concorrere sarebbe svincolata dal termine triennale di cui all'art. 194 O.G., in quanto egli, ancorché abbia preso possesso dell'ufficio attualmente ricoperto solo il 10.7.1998, avrebbe diritto a beneficiare dell'esonero dai termini ordinari di legittimazione in forza dell'applicazione dell'art. 37, comma 6, D. Lgs. 19.2.1998 n° 51, come modificato dal D. Lgs. 4.5.1998 n° 138.

Il quale ultimo - a dire del dott. PORCELLI - nella relazione ministeriale di accompagnamento "spiega chiaramente le ragioni giustificatrici delle modifiche, che partono dalla constatazione che i trasferimenti, anche se su domanda, ebbero natura sostanzialmente obbligata dalla prospettiva della prossima soppressione dell'ufficio e dal concreto timore che, rinviando la scelta, si perdeva la possibilità di utili collocazioni".

Per una migliore comprensione della questione, il relatore rappresenta sotto il profilo cronologico che il dott. PORCELLI:

presentò domanda per il posto di Avvocato Generale c/o la Corte di Appello di Catanzaro il 18.12.1997 (ovvero prima dell'emanazione del D. Lgs. 51/98);

venne proposto dalla 3^a commissione in data 23.4.1998 (cioè prima che il D. Lgs. 51/98 avesse efficacia);

venne nominato dal *plenum* il 13.5.1998.

Soggiunge, tuttavia, che la questione - anche a voler ritenere fondata la prospettazione dell'aspirante e, quindi, a volerlo ritenere comunque legittimato - non appare "in concreto" rilevante e decisiva nel presente concorso, per le ragioni che saranno in appresso spiegate.

Il relatore passa ad illustrare, quindi, i *curricula* professionali dei candidati che si trovano utilmente collocati nella cd. "fascia" (determinata dal 30.4.1985 al 30.4.1991), secondo l'ordine della loro anzianità in ruolo.

Il dott. Tommaso FIGLIUZZI, nominato uditore giudiziario con DM 30.4.1957, ha esercitato le seguenti funzioni: Pretore a Venezia dal 1960; Giudice nel Tribunale di Roma (Sez. fallimentare) dal 1967 al gennaio 1984; Consigliere della Corte di Appello di Roma (2^a Sez. civile); poi, dal 13.7.1994 a tutt'oggi, Presidente di Sezione nella Corte di Appello di Roma (4^a Sez. penale, ove ancora presta servizio; Sezione per i Minorenni, fino al maggio 1999; per alcun tempo applicato al Tribunale di Sorveglianza di Roma - con funzioni anche presidenziali -; 2^a e 3^a Sezione di Corte di Assise di Appello).

Lo stesso ha conseguito la valutazione di idoneità alle f.d.s. con decorrenza dal 30.4.1985.

Dal parere in atti del 26 giugno 1998, espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma per l'Ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia e sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, risulta che il dott. FIGLIUZZI, alla stregua delle funzioni svolte, "è magistrato esperto sia nel settore civile che in quello penale"; ha dimostrato "una grande laboriosità" e "una più che lodevole preparazione professionale".

Si evidenzia, fra l'altro, che il dott. FIGLIUZZI è stato "più di una volta autorizzato a tenere un corso di diritto e procedura penale per la Polizia di Stato", è stato componente della Commissione di esame per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti, nonché Presidente dell'Ufficio Centrale circoscrizionale per le elezioni della Camera dei Deputati.

La disponibilità del dott. FIGLIUZZI è stata, quindi, ribadita dal Presidente della Corte di Appello, che ha ricordato le funzioni di Presidente vicario da lui svolte durante i periodi feriali.

Con l'autorelazione del 27.9.1999, il dott. FIGLIUZZI rappresenta, inoltre, quanto segue: da pretore a Venezia, venne sovente applicato alla Corte di Appello quale relatore in processi di rilievo; presso la Sezione fallimentare di Roma fu giudice delegato in importanti procedure

(fallimento Caltagirone etc.), alle quali fa risalire la causa di alcuni procedimenti (penale e disciplinare) subiti, peraltro conclusi con piena assoluzione; da Presidente della Corte di Assise di Appello ha celebrato importanti processi (Concutelli + 125, eccidio di Piazza Nicosia); quale Presidente di un collegio penale, di recente, ha convalidato gli arresti provvisori dei noti Priebke e Ocalan ed ha trattato l'estradizione di Silvia Baraldini. Inoltre, ricorda di essere stato assistente alla cattedra di diritto processuale civile presso l'Università di Siena, fino all'ingresso in magistratura, e di essere V. Presidente della Commissione Tributaria di II grado di Roma, nonché - dal 6.7.1999 - Presidente Vicario della Corte di Appello di Roma.

Va rilevato, però, che il dott. FIGLIUZZI non ha mai svolto funzioni requirenti.

Il dott. Mario Rosario BUONOCORE, nominato uditore giudiziario con DM 31.3.58, ha svolto funzioni di pretore a Rionero in Vulture, di giudice a Lagonegro, di pretore e di giudice a Napoli; di consigliere della Corte di Appello sempre a Napoli; e, dal 20.1.1995, di presidente di Sezione della Corte di Appello di Salerno.

Ha conseguito la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 31.3.1986.

Le informazioni risultano, in particolare, dal parere del 26.10.1998 (richiamato da un più recente giudizio del 26.2.1999), reso dal Consiglio Giudiziario di Salerno, nel quale - dopo aver richiamato i lusinghieri apprezzamenti manifestati in precedenti rapporti informativi - si segnala quanto segue:

"il Presidente della Corte di Appello di Salerno, nel rapporto del 20.10.1998, lo reputa magistrato di grande capacità e prestigio personale, meritevole delle funzioni alle quali aspira". Si evidenziano, inoltre, il "curriculum veramente notevole", la figura di "magistrato di particolari qualità professionali e morali", l'impegno "a perfezionare ed aggiornare per il suo scrupolo e per il suo innato interesse verso le evoluzioni dei principi giuridici, risultanti dagli orientamenti della Corte di Cassazione e dai dibattiti dottrinali", la "qualità della sua produzione che ha riscosso consensi anche in occasione di importanti processi", l'apporto dato in Camera di Consiglio, la "lodevole laboriosità", la condotta morale pubblica e privata "ineccepibile".

Quest'ultima informativa presidenziale dà, in particolare, conto del fatto che, nell'attuale compito di Presidente della Corte di Assise di Appello, l'operato del dott. BUONOCORE sta palesando la sua "piena" capacità di governo del dibattito nonché la sua "attitudine a dirigere

la Camera di Consiglio, anche in occasione di processi particolarmente delicati".

In conclusione, quindi, si dà atto di una preparazione giuridica completa, di capacità tecnico-giuridico-professionali notevoli, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudicanti, di solerzia ed acume, nonché di un certo numero di sentenze pubblicate su riviste specializzate.

Va notato, però, che il dott. BUONOCORE non ha mai svolto funzioni requirenti.

Il dott. Alfredo SERAFINI, nominato uditore giudiziario con DM 31.9.1958, svolse inizialmente funzioni di giudice a Rossano prima di essere nominato, il 21-1-1962, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. Il 18-9-1980 assunse le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, ed il 19-9-1985 fu trasferito al Tribunale di Cosenza con funzioni di Presidente di Sezione. Infine, il 6-9-1988, è divenuto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, funzioni che tuttora svolge.

E' stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza dal 31.3.1986.

Positive informazioni risultano, in particolare, dal parere attitudinale del 14.5.1998, espresso dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro, da cui si evincono notevoli doti professionali di eccellente preparazione giuridica, ampiezza di esperienze professionali diverse - anche nel settore giudicante -, capacità organizzative desumibili dallo svolgimento delle funzioni direttive attualmente ricoperte, eccezionale laboriosità segnalata dalle statistiche comparate.

In esso si segnala, infine, l'ampiezza degli orizzonti culturali del magistrato, il quale presiede, tra l'altro, la 2^a sezione della Commissione Tributaria regionale della Calabria ed è stato docente, debitamente autorizzato, di diritto pubblico e di criminologia presso l' "Istituto Superiore di Scienze Sociali" di Cosenza.

Il dott. Marcello GALASSI (n. 31.8.1929), nominato uditore giudiziario con DM 31-3-1958, dopo il prescritto periodo di tirocinio ha prestato servizio: come pretore a Perugia dal 1958; come sostituto procuratore della Repubblica, ad Ancona, dal 1963; come giudice, ad Ancona, dal 1967; e come magistrato di Sorveglianza - sempre ad Ancona - dal 1976.

Dal 1987 a tutt'oggi svolge le funzioni direttive di Presidente del medesimo Tribunale di Sorveglianza.

Ha conseguito l'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori con decorrenza

dal 31-3-1986.

Informazioni favorevoli risultano, in particolare, dal parere espresso da Consiglio Giudiziario di Ancona in data 14.1.1998, nel quale sono ribadite le valutazioni positive in precedenza espresse e si sottolineano le doti di preparazione e intuito che lo rendono idoneo al conferimento di uffici del livello di quello oggi a concorso.

Va rilevato, però, che il dott. GALASSI (attesa l'età) non assicurerebbe - alla data della vacanza dell'ufficio (20.9.1999) - la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni.

Il dott. Domenico PORCELLI, nominato Uditore Giudiziario con DM 10.4.1959, ha svolto funzioni: di Pretore a Cropani dal 13.7.1960 ed a Catanzaro dal 22.9.1966; di giudice nel Tribunale di Catanzaro dal 25.7.1970; di Sost. Proc. Gen. Presso la Corte di Appello di Catanzaro dal 16.8.1978; di Proc. della Repubblica presso la Pretura di Catanzaro dal 7.10.1989 e, infine, di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro dal 10.7.1998, funzione che tuttora ricopre.

Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina alle funzioni direttive superiori dal 10.4.1987.

Tutte le valutazioni espresse in occasione delle progressioni in carriera evidenziano un profilo professionale lusinghiero ed altamente positivo del candidato.

In particolare, dal parere attitudinale del 18.11.1999 e da quello ex art. 190 O.G. del 22.12.1999, entrambi resi dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro, emerge che egli "è magistrato di intelligenza superiore, dotato di elevate qualità morali e professionali sotto ogni punto di vista, di solida e profonda cultura giuridica, particolarmente attrezzato nella direzione e nella organizzazione dell'ufficio (...), che ha svolto attività molteplice, occupandosi di quasi tutti i settori di lavoro...".

Il dott. Ennio Maria FORTUNA, nominato uditore giudiziario con DM 10.4.1959, è stato pretore ad Asiago dal novembre 1962, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Venezia dal giugno 1963 e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia dal novembre 1979.

Nel periodo 1981/1986 è stato "fuori ruolo", in quanto eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Rientrato in ruolo, è tornato, su sua domanda, a svolgere le precedenti funzioni di Sost. Proc. Gen. a Venezia, e le ha mantenute sino all'ottobre 1989, allorché è stato nominato Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Venezia.

Infine, in data 28.2.1996, si è immesso nelle attuali funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Ha conseguito l'idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza 10.4.1987.

Tutte le informazioni sul suo conto sono estremamente lusinghiere e positive, avendo egli - nell'intero arco della carriera - riportato sempre ripetuti elogi ed eccellenti valutazioni in relazione ad ognuna delle (plurime) esperienze giudiziarie maturate. Egualmente positiva è stata la significativa parentesi istituzionale trascorsa presso il Consiglio Superiore della Magistratura

L'ultimo parere attitudinale reso sul suo conto dal Consiglio Giudiziario di Bologna il 13.9.1999, oltre a confermare *in toto* tutte le precedenti (favorevoli e motivate) valutazioni, permette di desumere le grandi capacità organizzative e dirigenziali che il dott. Fortuna ha evidenziato - in particolare - nel guidare la Procura della Repubblica di Bologna, ove è riuscito a risolvere brillantemente i gravi e complessi problemi che attanagliavano l'ufficio come conseguenza di un precedente periodo di crisi, riordinando le competenze tra i Sostituti, costituendo *pool* specialistici, motivando tutti i magistrati addetti, ridando vigore e coerenza all'attività complessiva dell'ufficio in ragione della sua energia e della sua forte personalità, assicurando - infine - coordinamento e continuità all'azione investigativa.

Oltre a questi elementi positivi, lo stesso parere ricorda le notevolissime capacità teoriche e pratiche del dott. Fortuna, tradottesi anche in una apprezzata e molteplice attività di produzione scientifica sia come autore di monografie, di articoli, di commenti, di relazioni congressuali e di note a sentenza in vari settori del diritto (penale, processual-penale, edilizia, inquinamento, stupefacenti, ordinamento giudiziario), sia come docente universitario - debitamente autorizzato - a Venezia, Udine e Bologna di diritto penale commerciale e di diritto pubblico dell'economia.

Il dott. Francesco PLOTINO, nominato Uditore Giudiziario con DM 26.7.1960, è stato Sost. Proc. della Repubblica a Ravenna dal 29.3.1962; Pretore a Correggio dal 30.5.1963; Sost. Proc. della Repubblica a Reggio Emilia dal 21.12.1965; Sost. Proc. della Repubblica a Roma dal 26.11.1968; giudice nel Tribunale di Roma dall'8.11.1978; consigliere nella Corte di Appello di Roma dal 13.4.1981; Presidente di Sezione nel Tribunale di Roma dal 20.6.1989 e, infine,

Presidente di Sezione nella Corte di Appello di Roma dal 22.1.1996, funzione che tuttora ricopre.

Positive informazioni sul suo conto sono desumibili dal recente parere attitudinale del 12.2.1999, reso dal Consiglio Giudiziario di Roma, nel quale - dopo avere richiamato le favorevoli valutazioni espresse da un precedente parere del 6.10.1995 - si conferma che il dott. Plotino possiede doti di preparazione e di assoluta dedizione al lavoro che lo hanno reso meritevole di incondizionato ed unanime apprezzamento da parte di tutti, e si ricorda che, ad es., è riuscito in breve tempo a dimezzare il carico di lavoro della sezione di Corte di Assise di Appello da lui presieduta, e che ha risolto positivamente i gravi problemi di gestione e di organizzazione che venivano molto spesso segnalati alla Presidenza della Corte con riferimento all'UNEP ed all'Ufficio Vendite Giudiziarie.

Questi ultimi brillanti risultati sono indici concreti, ad avviso dell'organo ausiliario di autogoverno locale, che si è in presenza di un magistrato "capace di attendere nel modo migliore non solo all'esercizio della giurisdizione, ma anche alla conduzione degli uffici amministrativi".

Il dott. Ubaldo NANNUCCI, nominato uditore giudiziario con DM 27.6.1960, ha prestato servizio come sostituto Procuratore della Repubblica a Vercelli dal 1962, come pretore a Strambino dal 1963, come sostituto Procuratore della Repubblica a Pistoia dal 1966, come giudice a Pistoia dal 1967, come sostituto Procuratore della Repubblica a Firenze dal 1970 e, da ultimo, come Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Firenze dal 9.10.1989. Attualmente, in applicazione del D. lgs. 51/98, svolge funzioni di Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Firenze.

Ha conseguito l'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori dal 26.7.1988.

Tutte le informazioni sono eccellenti ed estremamente elogiative.

In particolare, nel parere espresso su di lui dal Consiglio Giudiziario di Firenze il 26.11.1997 sono sottolineate - da un lato - le doti che ne fanno "un magistrato degno del più incondizionato elogio e veramente esemplare", e - dall'altro - la cultura giuridica straordinariamente approfondita, la capacità di approfondimento teorico con positive ricadute pratiche, l'alto spessore scientifico (dimostrato dalla pubblicazione di innumerevoli scritti su varie materie giuridiche), l'indiscussa preparazione nel campo dell'ordinamento giudiziario (riconosciuta da varie nomine in importanti commissioni ministeriali e del Consiglio Superiore della Magistratura), la notevolissima laboriosità (attestata dalle statistiche comparate), l'esemplare spirito di servizio, la molteplice e qualificata

esperienza giudiziaria (maturata in diverse posizioni funzionali), nonché - soprattutto - le eccezionali capacità organizzative (dimostrate - ad esempio - nella "creazione" della Procura circondariale di Firenze, divenuta uno dei rari ed apprezzati modelli di riferimento - anche ministeriali - quanto a qualità di organizzazione informatizzata di tutti i settori e ad elevata produttività).

In atto, dopo l'unificazione del 2.6.1999 degli uffici di Procura, ha ricevuto l'incarico di organizzare e dirigere un "ufficio stralcio" (secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura), ove sta realizzando un significativo lavoro di eliminazione dell'arretrato.

Gli altri aspiranti "fuori fascia" (i dottori FLEURY, QUATTROCCHI e Nino CALABRESE) - osserva il relatore - sono bensì in possesso di requisiti attitudinali e di merito che appaiono ragguardevoli, ma non tali comunque, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della circolare in materia del 7.7.1999, da giustificare nella comparazione con i candidati che li precedono, in relazione alle esigenze del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità, né, comunque, il convincimento di una maggiore idoneità specifica.

Tanto premesso, il relatore indica nel dott. FORTUNA - una volta valutati tutti i parametri previsti dalla normativa secondaria - il candidato più idoneo per la nomina alla funzione direttiva superiore di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

Reputa, infatti, che il dott. FORTUNA presenti requisiti e caratteristiche professionali così eccellenti da farlo comparativamente preferire "in assoluto" - cioè con riguardo ad ognuno dei parametri - a tutti gli altri pur validi candidati "in fascia", fatta eccezione per il dott. NANNUCCI, il quale pure risulta in possesso di requisiti e di caratteristiche professionali eccellenti ed idonei per ricoprire il posto.

Tuttavia, anche il dott. NANNUCCI deve cedere dinanzi al dott. FORTUNA (a parità di valutazione dei parametri attitudinali e di merito) sulla base del residuale criterio dell'anzianità.

Ciò detto, è opportuno partire dunque dall'analisi delle posizioni degli aspiranti più anziani del dott. FORTUNA, osservando che:

quanto al dott. FIGLIUZZI ed al dott. BUONOCORE, si tratta di magistrati dall'ottimo curriculum (come è agevole dedurre dai dati sul loro conto fin qui riferiti), nessuno dei quali, però, ha mai svolto funzioni requirenti (salvo a voler fare riferimento a risalenti funzioni pretorili, esercitate oltre un trentennio fa). Ove si tenga presente che la vigente circolare in tema di conferimento di incarichi direttivi indica - quali parametri per la valutazione delle capacità del magistrato e, dunque, della sua idoneità all'incarico direttivo da conferire - "il positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura di quelle dell'ufficio da ricoprire, specie se in epoca non remota, per un tempo adeguato", se ne può agevolmente dedurre l'obbligo (più che l'opportunità) di privilegiare gli aspiranti che abbiano maturata esperienza, possibilmente recente, nella funzione requirente;

quanto alla comparazione tra la posizione del dott. FORTUNA e quelle del dott. SERAFINI e del dott. PORCELLI, va detto invece che, pur essendo (o essendo stati) essi investiti di incarichi direttivi (in uffici di Procura della Repubblica presso il Tribunale i primi due, e presso la Pretura il PORCELLI), il primo è senz'altro da preferirsi perché responsabile - tra l'altro - di una Procura Distrettuale Antimafia. Il rilievo non è di poco conto, non solo per l'evidente importanza (sotto il profilo della maggiore responsabilità organizzativa e dirigenziale) di un ufficio di questo tipo (diretto, peraltro, con eccellenti risultati gestionali, operativi e funzionali) rispetto ad una Procura della Repubblica "ordinaria" o ad una Procura "circondariale", ma soprattutto per la dimensione distrettuale dell'ufficio stesso, del tutto assimilabile - sia pure in relazione ai soli reati previsti dall'art. 51 comma 3 *bis* cpp - alla competenza territoriale di un ufficio di Procura Generale della Repubblica, ovverosia analogo a quello da attribuire.

Tra l'altro, non appare trascurabile il fatto che il dott. FORTUNA esercita da un lasso di tempo significativo le sue funzioni giudiziarie in Bologna, ovvero in un'area territoriale non solo geograficamente confinante, ma dalle caratteristiche socio-criminali sostanzialmente analoghe a quelle proprie dell'area in cui ha sede l'ufficio da ricoprire (e profondamente diverse da quelle dell'area calabrese in cui opera da decenni il dott. SERAFINI). Appare positivo, pertanto, che il dott. FORTUNA possieda, diversamente dal dott. SERAFINI e dal dott. PORCELLI (ma analogamente al dott. NANNUCCI), conoscenze del territorio e delle sue caratteristiche socio-criminali, che certamente gli gioveranno se nominato all'ufficio in questione. Il dott. FORTUNA,

inoltre, ha anche rivestito (dall'ottobre 1989 al febbraio 1996) funzioni di Procuratore Circondariale della Repubblica in Venezia, acquisendo conseguentemente esperienza anche nell'ampio settore di competenza di quell'ufficio oggi soppresso e confluito nella Procura presso il Tribunale, caratteristica questa che arricchisce vieppiù il suo già considerevole profilo professionale;

quanto alla comparazione con il dott. GALASSI, il cui profilo professionale è pure ottimo, va però ricordato che questi, essendo nato il 31.8.1929, non assicurerebbe un periodo di permanenza nell'ufficio per almeno un triennio, e ciò in contrasto con un passo importante della vigente circolare, secondo cui "ai fini del buon andamento dell'amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell'azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o, adeguato un periodo più breve". E' chiaro che questo elemento non preclude "in astratto" al dott. GALASSI il diritto ad essere eventualmente nominato, ma è altrettanto indubbio che – in una valutazione comparativa con il dott. FORTUNA – la sua posizione debba cedere, in quanto esigenze di buona amministrazione impongono di preferire un candidato che, tra l'altro, può assicurare un adeguato periodo di stabile direzione dell'ufficio, ai fini di una migliore efficienza dello stesso.

Il dott. FORTUNA, pertanto, alla luce dei criteri fissati nella circolare vigente e come appresso sarà meglio specificato, appare decisamente più idoneo per l'incarico direttivo da conferire rispetto ai magistrati sopra citati di lui più anziani, ma collocati, comunque, all'interno della medesima fascia d'anzianità.

Quanto alla comparazione tra il dott. FORTUNA ed i due candidati meno anziani, va osservato che:

relativamente al dott. PLOTINO, anch'egli dotato di ottimo profilo professionale, appare certamente preferibile il dott. FORTUNA per la considerazione che il primo risulta non avere svolto funzioni requirenti da oltre vent'anni (esattamente dall'8.11.1978), e questo elemento - pur non essendo preclusivo in termini assoluti - lo rende sicuramente meno idoneo "in concreto" rispetto al dott. FORTUNA a rivestire l'importante incarico oggi a concorso (che postula, tra l'altro, una

conoscenza "interna" delle problematiche e delle esigenze organizzative di un ufficio requirente, soprattutto dopo l'entrata in vigore del cpp del 1988).

Diverso discorso (ma che condurrà ad analoghe conclusioni) deve farsi, invece, nel comparare la posizione del dott. FORTUNA con il dott. NANNUCCI, anch'egli meno anziano, anche se collocato nella stessa "fascia".

Va subito ribadito - per chiarezza di esposizione - che si tratta di due magistrati di eccellente livello professionale, i quali, per merito ed attitudini, sono sicuramente valutabili in posizione assolutamente paritaria (cfr., sul punto, le già riferite valutazioni dei Consigli Giudiziari, quali emergenti dai pareri in atti).

Essi, infatti, assicurano un eccellente livello di professionalità e possono già vantare non solo l'ottimo esercizio di funzioni requirenti per consistenti periodi, ma anche la positiva dimostrazione di avere ricoperto in modo encomiabile un incarico direttivo di Procuratore della Repubblica.

Per entrambi, inoltre, è parimenti valutabile - in senso del tutto positivo - l'aver associato al pur gravoso e notevole impegno giudiziario una chiara sensibilità per l'aggiornamento professionale e culturale, per l'attività scientifica nonché per l'insegnamento.

Quanto alle manifestate disponibilità per tutte le esigenze d'ufficio, i due magistrati in comparazione hanno sempre riscosso - a pari livello di eccellenza - unanimi e reiterati apprezzamenti dai Consigli Giudiziari rispettivamente competenti, i quali ne hanno sottolineato la dedizione ed il senso del dovere costantemente rilevati in ogni momento della loro attività professionale.

Anche il possesso di "doti organizzative desumibili dall'esercizio di funzioni dirigenziali..." è assolutamente dimostrato per i dottori FORTUNA e NANNUCCI, al cui riguardo i Consigli Giudiziari hanno sottolineato gli eccezionali risultati dagli stessi conseguiti nella conduzione dei due uffici di Procura rispettivamente diretti.

A questo proposito, va ricordato quanto già prima specificato in ordine al ruolo personale rivestito dal dott. FORTUNA e dal dott. NANNUCCI nell'organizzazione dei relativi uffici.

Ed invero, il dott. FORTUNA ha il merito di avere riorganizzato, dopo un grave periodo di crisi ereditata da precedente gestione, la Procura della Repubblica di Bologna, ridandole,

coesione, slancio, entusiasmo e positivo sviluppo investigativo.

Il dott. NANNUCCI, dal suo canto, è colui che ha "fondato" la Procura circondariale di Firenze (affidatagli, nel 1989, in coincidenza con la creazione "ordinamentale" dell'ufficio) e che l'ha portata a livelli di eccellenza tali da farla divenire un punto di riferimento - come modello organizzativo e di informatizzazione dei servizi complessivi - a livello addirittura ministeriale.

Non va omissis, di rilevare, infatti, che quell'ufficio, già da alcuni anni prima della sua soppressione, era l'unico (o tra i pochissimi) ad avere un *trend* positivo nello smaltimento degli affari, a dimostrazione del fatto che le capacità direttive ed organizzative di un capo non sono un elemento "indifferente" rispetto alla resa complessiva del servizio-giustizia, ma -anzi- ne sono spesso la causa efficiente e determinante.

I reiterati ed eccellenti giudizi contenuti nei pareri resi dai Consigli Giudiziari sui due magistrati in questione attestano la fondatezza delle considerazioni sopra svolte.

Come si è potuto sin qui constatare, dunque, si è in presenza di due aspiranti all'incarico, che si trovano in posizione di sostanziale parità rispetto ai parametri di valutazione (attitudinale e di merito) fin qui presi in esame.

Si deve precisare, pertanto, in base a quale ulteriore elemento viene avanzata la proposta di nomina in favore del dott. FORTUNA.

A tale proposito, si deve ricordare che la circolare vigente in tema di conferimento di incarichi direttivi prevede che, a parità di requisiti attitudinali e di merito, "nella valutazione comparativa degli aspiranti il più anziano prevale".

Orbene, l'applicazione di questo residuo parametro di valutazione risulta indubbiamente favorire il dott. FORTUNA, anche perché - per tutte le ragioni sopra rappresentate - non è rilevabile alcun argomento o motivo per ignorare la graduatoria nel ruolo di anzianità, che privilegia, come detto, il dott. FORTUNA, entrato in carriera circa 15 mesi prima del dott. NANNUCCI.

La Commissione, pertanto, preso atto e condiviso quanto sopra rappresentato dal relatore, delibera - all'unanimità - di proporre al sig. Ministro della Giustizia per il previsto concerto, ai fini della nomina a Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, a sua domanda, il dott. Ennio Maria FORTUNA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, in atto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con il contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

La proposta è approvata senza discussione e all'unanimità.

Viene esaminata la seguente pratica:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al plenum di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia a sua domanda, al dott. Tindari BAGLIONE, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze.

CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Il relatore dott. Consolo riferisce che per l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia vacante dal 25.10.1999 hanno presentato domanda i seguenti magistrati: Palazzo Salvatore, De Alessandri Alberto, Signorelli Giovanni, Baglione Tindari, Lo Forte Guido, Monsurrò Ciro, Fusaro Sergio, Muscato Maurizio, Miller Arcibaldo, Gianbartolomei Giuliano, Lo Curto Claudio, De Luce Antonio, Garbati Alfredo, Renzo Michele, Tragnone Fabrizio, Padalino Morichini Andrea, Bottazzi Cosimo, Gai Luigi, Ferrucci Giancarlo e Berrino Umberto.

Preliminarmente rileva che il dott. Guido Lo Forte ha revocato la domanda. Il relatore, quindi, illustra i curricula professionali dei candidati compresi nella cosiddetta fascia di anzianità nel ruolo prevista dalla vigente circolare in materia di conferimento degli incarichi direttivi.

Il dott. Salvatore Palazzo in appello dal 15.4.1980, nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale del 15.4.1967, ha esercitato le seguenti funzioni: pretore a Milano dal 21.12.67 al 1970, giudice presso il Tribunale di Prato dall'11.9.1970 al 1993, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze dal 20.10.93 a tutt'oggi. Lo stesso è stato nominato magistrato di Appello (qualifica richiesta per il posto in questione) per valutazione favorevole a decorrere dal

15.4.1980. Il profilo professionale del magistrato, quale emerge dai due pareri del Consiglio giudiziario di Firenze del 15.10.99 e del 9.12.99 risulta ottimo. Il dott. Palazzo fin dall'inizio della sua attività di magistrato, oltre a rivelare una elevata preparazione giuridica è stato altresì “altamente apprezzato per la sua laboriosità e per il grande senso di equilibrio con il quale affronta i vari casi”, e ciò nell'esercizio delle funzioni sia civili che penali. Sono messe altresì in evidenza, nel rapporto congiunto del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale di Prato, le sue capacità di organizzazione dei vari servizi giudiziari espletati. Il Procuratore Generale di Firenze sottolinea poi “l'ottima organizzazione dell'ufficio di GIP di Prato”, ricoperto dopo l'entrata in vigore del codice del 1989. Quale giudice civile, dalle statistiche del Tribunale di Prato per gli anni 91-92 risultano depositate dal dott. Palazzo ben 371 sentenze civili (il dato è apprezzabile ancor più se si considera che contemporaneamente il magistrato svolgeva le funzioni di GIP). Come Sostituto Procuratore Generale il dott. Palazzo è stato apprezzato quale “redattore di impugnazioni acute ed equilibrate, nonché per la “disponibilità in tutte le esigenze dell'ufficio. “Così pure non va sottaciuto che il dott. Palazzo ha sostituito il capo dell'ufficio presso la Procura Generale e che ha svolto funzioni vicarie di Procuratore, per due mesi presso la Procura circondariale di Livorno e, per quasi tre mesi, presso la Procura circondariale di Pistoia. Il dott. Palazzo ha poi manifestato “capacità di instaurare validi rapporti interpersonali unita ad innate doti di signorilità e gentilezza”. Tra le altre attività significative svolte, si segnala che dal 1984 il dott. Palazzo è insegnante presso la scuola sottufficiali dei carabinieri di Firenze; risulta avere partecipato a quattro corsi a Frascati; è Presidente di sezione della Commissione Tributaria di Prato. Nell'autorelazione in atti nulla si aggiunge a quanto sopra esposto.

Il dott. Giovanni Signorelli, nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale 5.6.1970 ha esercitato le seguenti funzioni: Pretore a Rho dal 2.5.1972, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia dal 1974, Giudice presso il Tribunale di Pistoia dall'1.10.1988, Presidente di sezione presso il Tribunale di Pistoia dal 2.7.1996 a tutt'oggi. Lo stesso è stato nominato magistrato di Appello per valutazione favorevole a decorrere dal 5.6.1983. Il profilo professionale del magistrato quale emerge dai due pareri del Consiglio Giudiziario di Firenze del 27.10.1998 e del 21.2.2000 risulta ottimo. Già in precedenza erano state poste in evidenza “sia le sue doti di studioso del diritto e di ricercatore appassionato, sia gli aspetti di fermezza ed equilibrio del carattere, nonché la straordinaria operosità dimostrata nei settori penale

e civile ed in materia di lavoro con spiccata dedizione, scrupolo ed estrema precisione”. Quale componente del Collegio giudicante il dott. Signorelli ha svolto funzioni penali, civili e in materia di lavoro, nonché quelle di giudice delegato delle procedure concorsuali presso la sezione fallimentare. Dal 2.7.96 poi, svolge le funzioni di Presidente di sezione e si occupa del settore penale presso il Tribunale di Pistoia. Collabora inoltre con il Presidente del Tribunale in attività di direzione dell’ufficio. Sotto il profilo delle attitudini alle funzioni direttive nei pareri si mette in rilievo la particolare propensione del dott. Signorelli a trasfondere le sue conoscenze giuridiche ai magistrati più giovani, la forza del suo carattere che lo rende libero da condizionamenti limitativi dell’imparzialità, la fermezza e padronanza della disciplina processuale con le quali conduce le udienze dibattimentali. Apprezzabile ancora la circostanza che la laboriosità e diligenza, quale risulta dal dato quantitativo dei provvedimenti redatti nell’ultimo periodo, “non ha avuto alcun cedimento anche con le funzioni semidirettive”. Nel 1999 il dott. Signorelli ha definito quasi 250 processi e ha tenuto ben 113 udienze. Le sue capacità dirigenziali si sono manifestate fin dall’inizio con la dirigenza della Pretura di Rho. Tra le altre attività svolte dal dott. Signorelli si richiamano le seguenti: Componente della Commissione d’esame nel 1990; Presidente della Commissione Tributaria di secondo grado e di una sezione della Commissione Tributaria provinciale; Componente del Consiglio Giudiziario di Firenze per ben due volte; l’aver curato per “Laser Data” le annotazioni per il codice di procedura penale. Con l’autorelazione in atti il dott. Signorelli richiama le molteplici esperienze nelle varie funzioni e ricorda che come Sostituto Procuratore della Repubblica diresse complesse indagini per un sequestro di persona “felicitemente conclusi”; afferma poi, in aggiunta a quanto sopra esposto, di avere curato il diritto societario e commerciale, nonché il penale tributario.

Il dott. Tindari Baglione nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale 5.6.1970, ha esercitato le seguenti funzioni: Giudice presso il Tribunale di Nuoro dal 18.10.1971; Giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia dal 12.5.72; Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze dal 28.5.1975; Componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 22.7.1981; Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze dal 10.9.1986; Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze dal 1991 a tutt’oggi. Il profilo professionale del magistrato, quale emerso dai due pareri espressi in epoca coeva dal medesimo Consiglio Giudiziario di Firenze che si è pronunciato per i due precedenti aspiranti, è da ritenere

eccellente sotto ogni profilo e, nella comparazione, nettamente più elogiativo e ricco di riferimenti obiettivi all'attività giurisdizionale svolta. Infatti, fin dal conferimento delle funzioni giurisdizionali, il dott. Baglione è stato qualificato "di ottima, vasta e aggiornata preparazione giuridica..... caratterizzata da impegno serio e costante" ed ancora "notevolmente apprezzabile la dialettica e la concisione". Presso il Tribunale di Nuoro, come giudice istruttore, si distinse per le eccellenti qualità professionali e personali; "incaricato di un'istruttoria particolarmente difficoltosa ebbe a portarla a termine con una sentenza che rifletteva doti di perspicacia e cultura giuridica davvero singolare". Oltre alle doti già segnalate presso il Tribunale di Venezia si distingueva anche per "la eccezionale laboriosità"; tutti i suoi provvedimenti sono stati depositati in termini. Durante la sua lunga permanenza alla Procura di Firenze ha poi sempre manifestato "grandi doti di iniziativa e capacità organizzativa, di cui appare particolarmente dotato. Nel parere in atti si afferma ancora che "per conoscenza diretta dei componenti di questo Consiglio e dall'esame degli atti che lo riguardano il dott. Tindari Baglione si rivela - ancorché facendo riferimento a tale parametro con il massimo del rigore, della cautela e della restrizione possibile - di indiscusso ed indiscutibile livello eccezionale". Presso il Consiglio Superiore della Magistratura, fra l'altro, è stato Presidente della Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi. In Procura, oltre al carico normale delle assegnazioni gli veniva affidato dal Procuratore l'incombenza di provvedere a tutto il delicatissimo settore delle misure di prevenzione. Un prezioso contributo poi dava allo sforzo di preparazione ed adeguamento richiesto dall'ufficio dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Nel lavoro ha manifestato padronanza e uso costante dei mezzi informatici. Impeccabile nelle collaudate funzioni istruttorie allorché alla Procura Generale di Firenze si avocarono delicati processi (processo per il sequestro di persona della giovane Esteranne Ricca); designato PG di udienza per la rinnovazione del processo d'Appello a Pietro Pacciani. Nei due pareri vengono anche citati importanti gravami redatti su difficili e controverse questioni giuridiche. Il dott. Baglione, poi, ha manifestato più volte grande disponibilità, e ciò anche in occasione della sua supplenza presso la Procura della Repubblica circondariale di Pistoia. I Sostituti di detta Procura, avendo apprezzato le qualità del dott. Baglione, chiedevano il suo reincarico e il Procuratore Generale recepiva tale richiesta come riconoscimento indiscusso e manifestazione indiscutibile di capacità direttive del suddetto. Tra le altre attività svolte si richiamano le seguenti: partecipazione a numerosi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (di recente anche l'incontro sulle funzioni direttive requirenti organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura); relatore in

varie conferenze organizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura per gli uditori giudiziari; relatore in conferenze di diritto processuale penale e comparato organizzate dall'Università di Firenze e in diversi Congressi giuridici a carattere nazionale ed internazionale; l'aver svolto numerosissimi incarichi di insegnamento in diritto penale e procedura penale (è professore a contratto presso la Facoltà di economia di Firenze per lo svolgimento di un corso "Pubblica amministrazione e diritto penale"); autore di numerosissime pubblicazioni su prestigiose riviste giuridiche (per comodità non si trascrive il lungo elenco risultante dal parere in atti).

Tutti gli altri aspiranti all'ufficio in concorso, pure essendo in possesso dei requisiti attitudinali e di merito previsti dalla legge e dalla circolare sugli incarichi direttivi necessari a ricoprire l'ufficio in questione, sono collocati oltre la "fascia" di anzianità prevista dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa al conferimento degli uffici direttivi. Si ritiene, dunque, di poter qui omettere l'analitica esposizione dell'attuale funzione, della carriera, dei pareri ed autorelazioni relativa agli altri candidati fuori fascia, il cui contenuto, comunque, è stato conosciuto e valutato dalla Commissione proponente.

In relazione al descritto panorama dei concorrenti e in conformità ai principi che regolano la materia, la Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di proporre la nomina del dott. Tindari Baglione all'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Il dott. Baglione è invero da preferire per le seguenti molteplici ragioni:

il dott. Baglione tra gli altri candidati in fascia è quello che per più tempo ha svolto funzioni requirenti ed è l'unico ad averle svolte sia in primo grado che in grado di appello per oltre un ventennio. Ed invero, il dott. Palazzo le ha esercitate solo dal 20.10.1993 e solo in grado di appello; il dott. Signorelli le ha esercitate dal 1974 al 1988, vigente il vecchio codice, solo in primo grado. I dott.ri Palazzo e Signorelli, dei quali peraltro non si disconoscono le ottime qualità, hanno invece maturato prevalenti diverse e significative esperienze nel settore giudicante;

il dott. Baglione, anche quando non svolgeva funzioni di Pubblico Ministero, ha sempre manifestato spiccate qualità nell'attività istruttoria. Si richiama in merito l'attività svolta quale giudice istruttore a Nuoro;

con riferimento ancora alle attitudini direttive, le eccellenti doti organizzative e dirigenziali del dott. Baglione si desumono dalle coincidenti considerazioni contenute nei pareri del Consiglio

giudiziario in atti che, per il conferimento dell'ufficio in oggetto, evidenziano i dati di seguito richiamati in sintesi: a) costituzione, organizzazione e direzione del settore adozioni speciali presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia; b) organizzazione e direzione del settore "misure di prevenzione" presso la Procura della Repubblica di Firenze; c) presidenza della commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura; d) attività di collaborazione con il Procuratore Generale e con l'avvocato generale in materia di ordinamento giudiziario e indagini in materia disciplinare delegate dal Ministero della Giustizia; e) conoscenza dei servizi di cancelleria, stante la pregressa esperienza di cancelliere (1966-1970); f) profonda conoscenza dell'ordinamento giudiziario per essere stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura e, più volte, del Consiglio giudiziario di Firenze. Di recente designato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura come relatore in materia di tabelle negli uffici giudiziari in un recente corso di aggiornamento; g) esperienza nel settore informatico e delle modalità del suo impiego negli uffici giudiziari; h) supplenza nell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pistoia; i) partecipazione all'incontro di studio sulle funzioni direttive requirenti organizzato di recente dal Consiglio Superiore della Magistratura.

E' da sottolineare, inoltre, che anche gli altri candidati presentano ottime qualità dirigenziali, ma che lo stesso Consiglio giudiziario di Firenze, per il conferimento dell'ufficio in questione si esprime in modo più elogiativo per il dott. Baglione e, quanto a laboriosità ed intelligenza, alla stregua delle statistiche allegate afferma che lo stesso ha "un rendimento sempre superiore alla media, fra i più alti dell'ufficio, sia nella Procura della Repubblica presso il Tribunale che nella Procura Generale".

La Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità, e quindi di proporre per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, a sua domanda, il dott. Tindari BAGLIONE, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze.

La proposta è approvata con due astensioni.

Si passa ad esaminare la seguente pratica che è approvata all'unanimità e senza discussione:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al plenum di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, a sua domanda, al dott. Ermanno VENANZI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila.

**CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Il relatore. avv. DI CAGNO, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, vacante dal 27.10.99, i seguenti magistrati: Nino CALABRESE, Ermanno VENANZI, Tullio MOFFA, Nicola MAGRONE, Carlo MACRI', Ciro MONSURRO', Maurizio MUSCATO, Pietro MENNINI, Francesco PALMA NITTO, Antonio DE LUCE, Grazia Giuseppina Pia GIULIANO, Alfredo GARBATI, Pietro Maria CATALANI, Olga CAPASSO, Gianfranco COCCIOLO, Cosimo BOTTAZZI, Massimo GALLI, Luigi GAY, Antonio LA RANA, Franco PACIFICI, Umberto BERRINO.

Rileva preliminarmente che i dottori Grazia Giuseppina Pia GIULIANI e Antonio LA RANA non hanno compiuto tre anni di permanenza nell'ufficio di provenienza.

Il relatore illustra quindi i curricula professionali dei candidati in fascia, secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Il dott. Nino CALABRESE nominato uditore giudiziario con D:M. 5.4.65, ha prestato servizio come giudice presso il Tribunale di Aosta dal 15.3.66, come pretore ad Atesa dal 14.11.67, come giudice presso il Tribunale di Lanciano dal 30.5.74, come pretore a Pescara dal 5.4.77, come sostituto alla procura della Repubblica di Pescara dal 1983, come sostituto

procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma dal 15.7.88 ed infine come procuratore della Repubblica di Siena dal 19.9.96.

Ha conseguito la nomina a magistrato di appello con decorrenza dal 5.4.78.

Le informazioni sono buone, ma non aggiornate. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera sono positive; evidenziano doti di preparazione, equilibrio, impegno, ampia esperienza in settori diversi, con un notevole approfondimento delle funzioni requirenti, buone capacità organizzative. Tuttavia il dott. CALABRESE non ha richiesto né allegato un parere per il conferimento di un ufficio direttivo omologo per funzioni e grado aggiornato all'ultimo triennio, come prescritto dalla vigente circolare, cosicché non appare possibile una valutazione sufficientemente approfondita ed aggiornata del profilo professionale.

Il dott. Ermanno VENANZI nominato uditore giudiziario con D.M. 20.12.67, ha prestato servizio come pretore a Borgomanero, come giudice presso il Tribunale di Chieti dal 16.10.75, come sostituto alla procura della Repubblica di Chieti dal 27.6.85 ed infine come sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di L'Aquila dal 2.12.92.

Ha conseguito la nomina a magistrato di appello con decorrenza dal 20.12.80.

Le informazioni sono molto positive. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera evidenziano le doti di notevole preparazione, equilibrio e senso di indipendenza indiscussi, impegno costante, spirito di servizio, riservatezza e serenità, nonché il prestigio e l'apprezzamento univocamente riconosciutogli. In particolare nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila in data 21.12.99 ai fini della domanda di conferimento dell'incarico direttivo a concorso sono attestate doti di assoluta serietà professionale, laboriosità e diligenza, vasta ed approfondita esperienza, capacità di organizzazione e di gestione, confermate in occasione della prolungata reggenza dell'ufficio; con specifico riferimento al merito vengono sottolineati gli ottimi livelli di produttività, la assoluta puntualità ed assiduità sul lavoro unite all'impegno organizzativo ed allo spirito di servizio dimostrati con assoluta costanza.

Dall'autorelazione si evince una notevole esperienza in settori diversi ed una approfondita esperienza nel settore requirente, nonché un'attività svolta sempre con grande impegno.

Il dott. Tullio MOFFA nominato uditore giudiziario con D.M. 16.10.69, ha prestato servizio come giudice presso il Tribunale di Busto Arsizio dal 12.9.70, come sostituto alla Procura della

Repubblica di Lanciano dal 30.9.72, come presidente di sezione del Tribunale di Lanciano dal 28.4.94.

Ha conseguito la nomina a magistrato di appello con decorrenza dal 16.10.82.

Le informazioni sono positive. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera sono positive ed evidenziano qualità professionali notevoli per preparazione, impegno, senso di indipendenza, equilibrio, capacità di approfondimento. In particolare nel parere espresso in data 21.1.98 ai fini della valutazione di idoneità alle funzioni direttive superiori sono sottolineate le doti di rigore giuridico, laboriosità, riservatezza, la piena maturità professionale, la vasta cultura, la esperienza in campi diversi del diritto. Occorre, peraltro rilevare che il dott. MOFFA non ha allegato né richiesto un parere aggiornato all'ultimo triennio espresso specificamente per il conferimento di uffici direttivi omologhi per funzioni e grado a quello a concorso, come invece prescritto dalla vigente circolare, onde poter formulare una valutazione attitudinale il più possibile aggiornata e puntuale rispetto alle esigenze concrete del posto a concorso.

Dall'autorelazione si evince una buona esperienza, da ultimo nel settore giudicante e la circostanza di aver effettuato alcune pubblicazioni.

Gli altri aspiranti, osserva il relatore, sono bensì in possesso di requisiti attitudinali e di merito che appaiono ragguardevoli, ma non tali comunque, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della circolare in materia, da giustificare nella comparazione con i candidati che li precedono, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità, né, comunque, il convincimento di una maggiore idoneità specifica.

Il relatore avv. Di Cagno propone per il conferimento dell'ufficio a concorso il dott. VENANZI.

Nella valutazione comparativa fra gli aspiranti a concorso e segnatamente fra quelli collocati nella fascia di anzianità di sei anni prevista dalla vigente circolare il profilo del dott. VENANZI emerge con riferimento a tutti i parametri fissati dalla circolare e dalla legge: attitudini merito ed anzianità opportunamente integrati fra loro.

Tale magistrato, infatti, vanta una notevole esperienza giudiziaria, sia in funzioni diverse che in funzioni analoghe a quelle dell'ufficio a concorso. In particolare ha prestato servizio come pretore, come giudice, come sostituto alla procura della Repubblica, come sostituto procuratore

generale, prestando la propria attività pressochè interamente nelle zone rientranti nella giurisdizione del posto a concorso. Maturando così una esperienza certamente proficua per le esigenze concrete del posto a concorso. I Giudizi e le valutazioni sul conto di tale magistrato, anche quelli più aggiornati, in conformità a quanto prescritto dalla circolare, sono assolutamente apprezzabili ed evidenziano doti di notevole preparazione, equilibrio e senso di indipendenza indiscussi, impegno costante, spirito di servizio, riservatezza e serenità, nonché il prestigio e l'apprezzamento univocamente riconosciutogli. In particolare nel parere espresso dal C.G. di L'Aquila in data 21.12.99 ai fini della domanda di conferimento dell'incarico direttivo a concorso sono attestate doti di assoluta serietà professionale, laboriosità e diligenza, vasta ed approfondita esperienza, capacità di organizzazione e di gestione, confermate in occasione della prolungata reggenza dell'ufficio; con specifico riferimento al merito vengono sottolineati gli ottimi livelli di produttività, la assoluta puntualità ed assiduità sul lavoro unite all'impegno organizzativo ed allo spirito di servizio dimostrati con assoluta costanza.

Dall'autorelazione si evince una notevole esperienza in settori diversi ed una approfondita esperienza nel settore requirente, nonché un'attività svolta sempre con grande impegno.

Nel porre tale curriculum in comparazione con quello dei dottori CALABRESE e MOFFA occorre considerare quanto segue.

Con riferimento alla valutazione con il dott. CALABRESE, il quale vanta certamente un buon curriculum, esperto nel settore requirente, certamente idoneo in astratto a ricoprire il posto a concorso, occorre tenere presente la decisiva circostanza che tale magistrato, non avendo richiesto un parere aggiornato all'ultimo triennio per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzioni e grado a quello a concorso, non ha posto il Consiglio in condizione di effettuare una valutazione sufficientemente aggiornata del proprio profilo professionale. Di conseguenza, nella valutazione comparativa con il dott. VENANZI, dotato di un curriculum di tutto riguardo, molto attrezzato sotto il profilo attitudinale e di merito per le esigenze del posto a concorso e di cui è possibile formulare una valutazione professionale del tutto aggiornata e rispondente alle prescrizioni della circolare, risulta decisamente e solidamente prevalente la posizione di quest'ultimo magistrato.

Con riferimento alla valutazione comparativa con il dott. MOFFA, che nella graduatoria di anzianità segue il dott. VENANZI di circa due anni, appare agevole rilevare la maggior idoneità attitudinale del candidato proposto; è infatti necessario osservare che il dott. MOFFA vanta una esperienza giudiziaria meno variegata, ma soprattutto orientata negli ultimi anni nel settore

giudicante, cosicchè la prevalenza complessiva del dott. VENANZI risulta evidente.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità, e quindi di proporre per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, a sua domanda, il dott. Ermanno VENANZI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila.

Il PRESIDENTE passa all'esame della residua seguente pratica della stessa Quinta Commissione, dell'ordine del giorno aggiunto, che, non sorgendo osservazioni, è approvata all'unanimità

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all'unanimità, propone al plenum di deliberare:

- il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a sua domanda, al dott. Rosario COLONNA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce.

CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE

Il relatore, dott. ROSSI, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, vacante dal 21.10.1999, i seguenti magistrati: Rosario COLONNA, Aldo PETRUCCI, Giuseppe Antonio GIANNUZZI, Cataldo MOTTA, Nicola MAGRONE.

Rileva preliminarmente che il dott. Aldo PETRUCCI è stato proposto per altro ufficio

direttivo.

Illustra quindi i curricula professionali dei candidati in fascia, secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Il dott. Rosario COLONNA nominato uditore giudiziario con D.M. 3.8.64, ha prestato servizio come sostituto alla Procura della Repubblica di Lecce dal 1965, come pretore a Ugento dal 1966, nuovamente come sostituto alla procura della Repubblica di Lecce dal 16.6.80, come sostituto alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce dal 1.10.87 ed infine come avvocato generale alla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce dal 24.1.94.

Ha conseguito la nomina a magistrato di appello con decorrenza dal 3.8.77.

Le informazioni sono molto positive. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera sono molto buone e rimarcano una preparazione giuridica notevole, un'ottimo impegno, doti di equilibrio e piena padronanza del lavoro giudiziario. In particolare nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 7.4.99 ai fini del conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore generale sono richiamate tutte le pregresse lusinghiere valutazioni e sono sottolineate le capacità professionali maturate nella prolungata e ripetuta reggenza dell'ufficio in mancanza del titolare e nella collaborazione direttiva costantemente espletata con grande competenza e capacità organizzativa. Viene ricordato il grande impegno profuso dal magistrato nella organizzazione della pubblica accusa in appello nella trattazione di processi delicati e molto complessi contro associazioni criminali molto agguerrite e potenti, la lunga attività svolta in Consiglio Giudiziario, le collaborazioni di carattere scientifico, il costante aggiornamento, la grande capacità di lavoro e lo spirito di servizio dimostrato nella disponibilità alle applicazioni presso altri uffici.

Dall'autorelazione si evince una grande esperienza investigativa e requirente, unita ad un notevole affinamento speculativo, confermato dalle collaborazioni scientifiche e dalle molteplici pubblicazioni, nonché un notevole prestigio, confermato dai costanti apprezzamenti conseguiti.

Il dott. Giuseppe GIANNUZZI nominato uditore giudiziario con D.M. 20.12.67, ha prestato servizio come giudice presso il Tribunale di Torino dal 1.4.69, come pretore a Mesagne dal 5.11.70, come sostituto alla Procura della Repubblica di Lecce dal 30.6.73, come sostituto alla Procura

generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce dal 29.4.92, come procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lecce dal 20.10.97 ed infine provvisoriamente come procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in applicazione della l. 51/98 dal 2.6.99.

Ha conseguito la nomina a magistrato di appello con decorrenza 20.12.80.

Le informazioni sono positive. Tutte le valutazioni per la progressione in carriera sono buone. In particolare nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 21.4.97 ai fini del conferimento dell'incarico direttivo di procuratore circondariale sono richiamate le precedenti positive valutazioni, le doti di diligenza e laboriosità, la qualificata esperienza requirente, la capacità di coordinamento e di direzione, l'equilibrio ed il senso di responsabilità.

Dall'autorelazione si conferma il tratto di un magistrato esperto del settore requirente, impegnato in molte occasioni nella trattazione di delicati procedimenti e processi penali.

Anche gli altri aspiranti presentano i requisiti attitudinali e di merito previsti dalla legge e dalla vigente circolare, in misura tale da risultare idonei a ricoprire il posto a concorso; in particolare va sottolineata la posizione del dott. Cataldo MOTTA, il quale presenta una figura professionale certamente di spessore eccellente sotto tutti i profili, vantando un curriculum nel settore investigativo e requirente di prim'ordine. Tuttavia, considerate le esigenze del posto a concorso e i criteri fissati dalla legge e dalla circolare, nessuno di tali altri aspiranti possiede requisiti attitudinali e di merito tali da farli preferire ai candidati che li precedono nella graduatoria di anzianità, considerato che si collocano oltre la fascia di anzianità di sei anni prevista nella vigente circolare e segnatamente al candidato proposto, considerate le capacità e le esperienze professionali di questi.

Il relatore dott. Rossi conclude proponendo per l'ufficio direttivo a concorso il dott. Rosario COLONNA.

Il dott. COLONNA, unita ad una limitata e risalente esperienza giudicante, vanta una esperienza requirente oltremodo ampia ed approfondita, avendo svolto le funzioni di sostituto in primo ed in secondo grado, nonché le funzioni semidirettive di avvocato generale presso la corte di Appello di Lecce. Nello svolgimento di tali funzioni ha conseguito un prestigio ed una competenza veramente notevoli, maturate, per così dire, "sul campo" nella trattazione di molti importanti processi e da ultimo soprattutto nella predisposizione ed approntamento di tutti i mezzi

necessari per la trattazione dei più delicati e complessi processi penali che hanno caratterizzato il territorio salentino.

Sotto il profilo attitudinale e di merito il profilo professionale del dott. COLONNA, di circa tre anni e mezzo più anziano dell'altro aspirante in fascia, risulta prevalente, alla stregua delle valutazioni conseguite nei pareri del Consiglio Giudiziario e delle capacità organizzative dimostrate.

Invero anche il dott. GIANNUZZI presenta un apprezzabile profilo professionale, articolato su una lunga e approfondita esperienza requirente, anche direttiva ancorchè in un ufficio di procura circondariale, svolta con impegno e capacità tali da renderlo senza dubbio idoneo a ricoprire il posto a concorso; tuttavia, oltre alla cospicua differenza di anzianità il dott. COLONNA risulta prevalente sia con riguardo al livello di approfondimento scientifico, confermato dalle molteplici pubblicazioni e collaborazioni scientifiche, sia con riferimento allo spessore delle argomentate valutazioni positive conseguite nel corso di tutta la carriera, sia, infine, con riguardo al particolare impegno che ha costantemente profuso nel proprio lavoro.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità, e quindi di proporre per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a sua domanda, il dott. Rosario COLONNA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Lecce.

Il PRESIDENTE passa all'esame delle pratiche residue della seduta antimeridiana, iniziando da quelle della **TERZA COMMISSIONE** contenute nell'ordine del giorno aggiunto, iniziando dalla seguente:

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di tre posti di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 12258 del 25 giugno 1999;

- rilevato preliminarmente che, fra quanti hanno presentato domanda di trasferimento per i posti in questione, i dottori Giuseppe SICILIANO ed Alfredo MORVILLO sono stati trasferiti

in altri uffici e che i dottori Onofrio LO RE, Giuseppe TOSCANO, Carolina TAFURI e Roberto SCARPINATO hanno revocato la loro domanda;

- esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

OSSERVA

Il profilo dei candidati

Il dott. Dolcino Aldo FAVI, nominato uditore giudiziario con DM del 3.8.1964, dopo un primo breve incarico come Pretore di Siracusa, ha sempre svolto le sue funzioni nell'ambito della giustizia requirente; è, infatti stato, sostituto procuratore della Repubblica a Siracusa dal 1967 al 1989, epoca in cui è stato nominato Procuratore Circondariale di tale città; a seguito della soppressione dell'ufficio da lui diretto dal giugno 1999 esercita, ai sensi del DLgs 51/98 le funzioni di Procuratore aggiunto di Siracusa. Il dott. FAVI ha ommesso di richiedere al competente Consiglio Giudiziario il parere aggiornato in ordine alla sua idoneità al posto in questione, né risulta avere altro parere a suo nome espresso nel triennio che fornisca elementi in ordine alle attitudini ed al merito a ricoprire il posto per cui concorre; allega breve autorelazione corredata da statistiche.

Il dott. Ugo Luigi SCELFO, nominato uditore giudiziario con DM del 5.4.1965, è attualmente consigliere presso la corte di cassazione. La sua carriera si è svolta esclusivamente nell'ambito della magistratura giudicante, essendo stato Giudice presso il Tribunale di Milano, Pretore a Belpasso, giudice a Catania, quindi dal 1988 al 1994, Consigliere Pretore Dirigente di Enna, infine, conseguite le funzioni di magistrato di cassazione, opera da circa sei anni presso la Suprema Corte. Il Presidente titolare della VI sezione penale della Corte con nota del 21.7.1999 attesta che il dott. SCELFO è magistrato di grande equilibrio e solida preparazione, capace di cogliere, pur nella specificità del giudizio di legittimità, una chiara visione fattuale delle vicende. Le statistiche allegate appaiono testimoniare una laboriosità nella media.

Il dott. Renato Nunzio PAPA, nominato uditore giudiziario con DM del 15.11.1965, ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori a decorrere dal 15.11.1993. Dopo una prima esperienza presso il Tribunale di Milano, con funzioni di giudice, la sua carriera si è quasi

integralmente svolta in uffici requirenti o ad essi assimilati; è stato, infatti, Pretore penale a Catania, a Centuripe, nuovamente a Catania, è stato quindi eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 1986/1990; rientrato in ruolo ha svolto le funzioni di Procuratore aggiunto presso la Procura Circondariale di Catania dal novembre del 1990 al luglio del 1997, epoca in cui ha assunto l'incarico direttivo di Procuratore circondariale in quella stessa città. Successivamente alla soppressione dell'ufficio da lui diretto, ha svolto, ai sensi del DLgs 51/98, le funzioni di Procuratore aggiunto di Catania. Alla propria domanda il dott. PAPA ha alato una documentata autorelazione in cui evidenzia la pluralità delle esperienze professionali da lui svolte, con particolare riguardo ai due incarichi semidirettivo e direttivo da ultimo ricoperti. Precisa di avere anche per il passato una discreta esperienza di carattere dirigenziale, essendo stato tra l'altro incaricato di svolgere le funzioni direttive nella Pretura di Catania durante il periodo feriale ininterrottamente dal 1980 al 1985. Ha documentato la partecipazione a diversi incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il dott. Vincenzo SERPOTTA, nominato uditore giudiziario con DM del 15.4.1967, è stato dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori a decorrere dal 15.4.1995. La sua carriera si è sviluppata integralmente nella sede giudiziaria di Catania ove è stato Pretore dal 1967 al 1989 addetto, in distinti periodi, sia al settore civile che a quello penale, per transitare, quindi, alla locale Procura circondariale ove ha svolto le funzioni di sostituto, nonché, per effetto di ripetute formali deleghe, quelle di procuratore aggiunto, sino alla soppressione dell'ufficio, epoca a partire dalla quale è sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Catania. Le informazioni contenute nel parere aggiornato del Consiglio Giudiziario sono molto buone; in esso si dice che, per la vivida intelligenza, la innata laboriosità, l'attaccamento alla funzione, che è per lui ragione di vita, ed il dinamismo del carattere è pienamente idoneo all'incarico da lui richiesto. Si dà altresì atto della comprovata capacità di svolgere compiti organizzativi.

Il dott. Natale CARUSO, è stato nominato uditore giudiziario con DM del 28.12.1967 ed ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori a decorrere dal 28.12.1995; attualmente svolge le funzioni di Presidente del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta; è stato Pretore mandamentale sino al 1985, quindi per tre anni sostituto procuratore della Repubblica a Catania, dal 1988 sino al 1995 consigliere presso la Corte di appello di Catania, quindi Presidente del

Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Le informazioni ricavabili dal parere del Consiglio Giudiziario di Caltanissetta sono buone; in esso, infatti, il magistrato viene descritto come diligente, preparato ed equilibrato. Il dott. CARUSO documenta, oltre alla partecipazione ad alcuni incontri di studio in materia penitenziaria, tramite le statistiche del lavoro svolto, un buon livello di operosità.

Il dott. Giuseppe FOTI, sebbene sia stato nominato uditore giudiziario con DM del 28.12.1967, tuttora non è stato valutato per la idoneità alle funzioni direttive superiori; è, comunque, idoneo alle funzioni di cassazione a decorrere dal 28.12.1987; attualmente è consigliere alla Corte di Appello di Catania. Dopo essere stato giudice a Caltagirone per 6 anni, è stato sostituito a Catania per 10 anni, quindi Pretore ad Acireale dal 1985 al 1989, da tale data è consigliere alla locale corte di appello. Vi è in atti un recente parere, espresso ai sensi dell'art. 190 OG, del Consiglio Giudiziario di Catania in cui si legge che il precedente parere, negativo, per la progressione in carriera -pure in atti- si fondava sul presupposto, successivamente venuto meno, della sussistenza di un procedimento penale a suo carico. Le statistiche in atti sono indicative di una laboriosità nella media.

Il dott. Gianclaudio MANGO, è stato nominato uditore giudiziario con DM del 28.5.1971 ed ha conseguito la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione a decorrere dal 28.5.1991. La sua carriera si è svolta per una prima fase presso gli uffici di Pretura, in particolare quelle di Laureana di Borrello, Reggio Calabria e Messina, quindi, dal 1991 è sostituito procuratore presso la Procura della Repubblica messinese. Le informazioni contenute nel parere del Consiglio Giudiziario di Messina, reso il 12.10.1999, sono buone; il dott. MANGO viene, infatti, descritto come magistrato dalle elevate capacità professionali, dalla significativa laboriosità, diligente ed attaccato al lavoro. Le allegate statistiche forniscono ulteriori elementi positivi in ordine alla laboriosità.

Il dott. Giuseppe GENNARO, è stato nominato uditore giudiziario con DM del 7.6.1972 ed è stato dichiarato idoneo alla nomina a magistrato di cassazione a decorrere dal 7.6.1992. Dopo essere stato Pretore a Nicosia, a Ramacca ed a Catania fra il 1973 ed il 1985, si è dedicato al settore requirente essendo stato sostituito procuratore della Repubblica a Catania dal 1985 al 1990, sostituo

procuratore generale dal 1990 a tutt'oggi, salvo la parentesi come componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio dal 1994 al 1998. Il dott. GENNARO allega alla sua domanda una lunga ed assai documentata autorelazione nonché il parere aggiornato del Consiglio Giuiziario di Catania il cui contenuto è assolutamente ed ampiamente favorevole. I prospetti statistici, concernenti solo un anno dato il precedente collocamento fuori ruolo, testimoniano di una operosità più che buona.

Il dott. Domenico PLATANIA, nominato uditore giudiziario con DM del 7.6.1972 ha conseguito la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione a decorrere dal 7.7.1992. Dopo essere stato Pretore a Vittoria dal 1973 al 1981, è stato Giudice presso il Tribunale di Catania sino al 1984, quindi nuovamente Pretore, a Paternò, per essere, infine, collocato fuori ruolo nel 1994 per assumere le funzioni, dapprima, di Ispettore Generale e, dal 1998, di Ispettore Generale Capo presso l'Ufficio Ispettorato del Ministero della Giustizia. Le informazioni contenute nel parere reso in data 16.9.1999 dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia sono buone; in esso si legge, infatti, che il dott. PLATANIA ha svolto incarichi ispettivi in uffici assai complessi quali il Tribunale e la Procura di Napoli, la Procura di Milano, quella di Catanzaro e la Procura Generale di Reggio Calabria. Al parere sono allegate le statistiche dell'attività svolta presso l'ufficio ministeriale.

Valutazione dei candidati

A tutti i predetti magistrati, di cui sono stati sinteticamente tracciati i tratti caratteristici, possono essere attribuiti, quanto alla anzianità punti 10; riguardo al punteggio reativo allo svolgimento delle funzioni omologhe va rilevato che esso può essere attribuito nella misura massima di punti 2 ai dott.ri FAVI, PAPA, SERPOTTA, CARUSO, FOTI e GENNARO; non può, invece, essere attribuito al dott. SCELFO non avendo questi, negli ultimi 20 anni, svolto funzioni requirenti, ovvero funzioni a queste assimilabili, per almeno 8 anni; riguardo ai dott.ri MANGO e PLATANIA ritiene la Commissione che ad ambedue i concorrenti, sia pure con motivazioni sostanzialmente diverse, possa essere attribuito per la causale di cui sopra solamente un punto.

Infatti, quanto al dott. MANGO, osta alla attribuzione del punteggio massimo, attribuibile a termini di circolare solamente in ragione del positivo espletamento delle cosiddette "funzioni

omologhe", la circostanza che egli sia stato sanzionato di recente -sentenza del 26.3.1999- in sede disciplinare con l'ammonizione per una condotta posta in essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; mentre per quanto concerne il dott. PLATANIA, ritiene la Commissione che la circostanza che il predetto magistrato non abbia in realtà mai svolto propriamente le funzioni requirenti, raggiungendo il periodo minimo di "funzioni omologhe" solo attraverso la assimilazione alle funzioni requirenti di quelle di Pretore penale sotto la vigenza del vecchio codice di rito penale e di quelle attuali presso l'Ufficio Ispettorato del Ministero della Giustizia, giustifica la assegnazione, a questo specifico titolo attitudinale, di solo 1 punto.

Prima di valutare i predetti candidati sotto il profilo delle attitudini generiche e del merito ritiene la Commissione di dover, sia pure brevemente, esaminare la posizione del dott. Francesco Paolo GIORDANO.

La Commissione, infatti, per come si preciserà ulteriormente, ha ritenuto, attesa la minore anzianità di carriera rispetto ai magistrati sopra indicati, di non dover procedere alla analitica valutazione del dott. GIORDANO, il quale in atto svolge le funzioni di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta dall'8.4.1993, ritenendo -nonostante una sua specifica istanza sul punto formalizzata con atto del 10.1.2000- non attribuibili a questo i particolari punteggi -che, ove assegnati, avrebbero lievemente diminuito lo scarto di 2 punti dovuto alla minore anzianità- previsti, in relazione alle applicazioni extradistrettuali, dalla circolare consiliare in materia di tramutamenti.

Ha, infatti, osservato la Commissione che non può attribuirsi al magistrato, il quale risulta essere stato applicato alla Procura di Caltanissetta dal 8.6.1992 al 18.4.1993, alcun punteggio supplementare, previsto dalla Circolare consiliare 22.3.1996 al par. 15 in materia di applicazioni extradistrettuali, in relazione a periodi di applicazione svolti anteriormente alla assegnazione all'ufficio ora ricoperto; ciò sia in quanto la suddetta circolare non contiene disposizioni transitorie retroattive, sia in quanto, dopo il periodo di applicazione, il dott. GIORDANO ha comunque avuto trasferimento in altro ufficio in relazione al quale l'eventuale diritto al punteggio supplementare in questione deve ritenersi consumato.

Va inoltre, incidentalmente e per completezza, rilevato che anche il dott. Carmelo PETRALIA, che partecipa a questo stesso concorso e che precede per anzianità il dott. GIORDANO, trovandosi nella identica posizione di questi, avrebbe diritto allo stesso specifico

punteggio, ove esso fosse attribuibile, anche prescindendo dal fatto che egli, a differenza del dott. GIORDANO, non ha fatto istanza per la relativa attribuzione.

Parimenti non accoglibile la istanza del dott. GIORDANO nella parte in cui essa fonda le sue ragioni nelle previsioni normative contenute nella l. 133/98; invero delle due l'una: o si ritiene, come appare più ragionevole, che la disciplina normativa contenuta in tale legge -che prevede una particolare attribuzione di punteggio per le applicazioni in sede disagiata- si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge citata -ed allora la applicazione avuta dal dott. GIORDANO, per essere ampiamente anteriore a tale data, ne resterebbe esclusa; ovvero, ove si desse efficacia retroattiva alla disciplina, tale efficacia dovrebbe essere completa e, pertanto, posto che il predetto punteggio, per espressa previsione normativa, è utilizzabile "ai soli fini del primo tramutamento successivo" alla applicazione, il dott. GIORDANO, trasferito alla Procura di Caltanissetta dopo lo spirare della applicazione, già avrebbe consumato il diritto il punteggio in questione.

La Commissione ha proceduto a questo punto ad assegnare i punteggi relativi alle attitudini ed al merito.

Quanto al merito devono essere valorizzati: a) l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici e dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze dell'ufficio; b) la difficoltà ed importanza degli affari trattati e l'impegno profuso per superare le difficoltà organizzative dell'ufficio. Tali elementi vanno ricavati dal complesso dell'attività del magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto, dalle valutazioni di laboriosità emerse dai pareri dei Consigli Giudiziari e dai dati statistici.

Per quanto concerne le attitudini, la loro valutazione è inevitabilmente relativa, riguardando cioè la specifica idoneità al posto in esame, desumibile anche da tipo di esperienze professionali maturate dal candidato.

Passando ad esaminare analiticamente le singole posizioni, la Commissione ha ritenuto che:

al dott. FAVI il quale pure svolge da tempo funzioni direttive in un ufficio requirente di non modestissime dimensioni, possano essere attribuiti punti 3 quanto alle attitudini, per un verso, in

considerazione della mancata allegazione di un parere aggiornato del Consiglio Giudiziario che fornisca puntuali elementi di giudizio in argomento e, per altro verso, in quanto non può essere trascurato il fatto che, nelle pur assolutorie motivazioni delle sentenze disciplinari in data rispettivamente 1.7.1991 e 16.10.1992, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha posto in evidenza alcuni aspetti quanto meno discutibili nella condotta professionale del dott. FAVI, riassumibili in errori giuridici ed irregolarità processuali, eccesso di zelo e di protagonismo. Si tratta ovviamente di elementi che creano un appannamento in ordine alle attitudini specifiche del dott. FAVI, sotto i profili della capacità e della indipendenza. Parimenti, per quanto attiene al merito la Commissione è dell'avviso che la mancanza di dati aggiornati giustifichi la attribuzione di un punteggio pari a punti 3;

al dott. Ugo Luigi SCALFO possono attribuirsi punti 3 quanto alle attitudini, dato che, sebbene egli vanta una lunga esperienza giudiziaria, anche di tipo direttivo, non ha tuttavia mai operato in uffici di Procura. La laboriosità nella media dell'ufficio di appartenenza giustifica egualmente la assegnazione di punti 3 per l'impegno.

al dott. Renato Nunzio PAPA vanno attribuiti, quanto alla idoneità punti 3 attesi gli elementi molto positivi desumibili, oltre che dalla sua vasta preparazione giuridica e professionale, dalla sua dedizione solerte e dinamica all'ufficio ed in particolare dalla disponibilità, da lui costantemente dimostrata nell'ufficio di attuale appartenenza, a contribuire, attraverso frequenti incontri e confronti, all'arricchimento della preparazione e della professionalità dei colleghi più giovani. Va, in particolare, sottolineato che il dott. PAPA dal 1990 al 2 giugno 1999, e cioè praticamente dall'istituzione alla soppressione, con apprezzata attività di Procuratore Aggiunto e di Capo, prima reggente e poi effettivo, ha dato un contributo decisivo all'ottimo funzionamento di un ufficio requirente di significative ampie dimensioni quale la Procura circondariale di Catania. Il dott. PAPA ha, infatti, posto la sua ricca esperienza al costante servizio della più incisiva esplicazione dell'attività di indagine e di una fattiva opera di promozione e coordinamento dell'organizzazione ed informatizzazione della Procura. Particolarmente efficace si è rivelato l'intervento della Procura circondariale in settori delicati quali la tutela della salute pubblica, del territorio e dell'ambiente, in un contesto territoriale ad alta densità mafiosa, quale quello catanese, in cui debellare l'abusivismo edilizio e le attività che menomano l'integrità ambientale contribuisce

anche ad indebolire la prepotenza del *clan* mafiosi. Particolarmente meritoria l'attività del dott. PAPA nella tenace opera di salvaguardia del territorio in occasione dell'intervento a tutela di una importante zona protetta del territorio etneo: l'oasi del Simeto. Ritiene la Commissione che, in una visione complessiva -e necessariamente comparativa- delle varie professionalità presenti nell'attuale concorso, solo la mancata esperienza del dott. PAPA presso un ufficio requirente che abbia trattato specificamente le tematiche connesse ai reati di criminalità organizzata osti alla attribuzione, diversamente del tutto doverosa, del massimo punteggio per attitudini. Quanto all'impegno non v'è dubbio che il dott. PAPA sia meritevole di punti 4, posto che la sua laboriosità, tenuto conto degli impegni di direzione dell'ufficio, è assolutamente ragguardevole.

al dott. Vincenzo SERPOTTA possono attribuirsi punti 3 quanto alla idoneità a ricoprire il posto messo a concorso. Il dott. SERPOTTA ha in particolare acquisito nell'ambito della giustizia requirente una profonda e qualificata esperienza, espletando di fatto per lungo tempo a causa della mancata copertura dell'ufficio di Procuratore aggiunto presso la Procura circondariale di Catania, funzioni semidirettive alle quali ha comunque sommato quelle di direzione personale delle indagini e di conduzione dei processi al dibattimento. A cominciare dal 2 giugno 1999, data di unificazione degli uffici di Procura, al dott. SERPOTTA è stata conferita, con provvedimento del 1 giugno 1999, dal Procuratore capo esplicita e formale delega che ha determinato la proroga dell'espletamento delle funzioni di aggiunto nell'ufficio di nuova destinazione. L'attività svolta dal dott. SERPOTTA nel corso della sua lunga esperienza maturata quale Pretore penale prima e nella Procura circondariale di Catania dopo è di assoluto rilievo ed è stata particolarmente incisiva in delicati processi svolti nel ramo dell'abusivismo edilizio ed ambientale oltre che nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione. Il dott. SERPOTTA ha fattivamente indagato su rilevanti lottizzazioni abusive in vaste zone del comprensorio territoriale etneo, molte volte chiedendo l'arresto dei responsabili, spesso vicini ai *clan* mafiosi locali, provvedendo al sequestro delle costruzioni e delle aree abusivamente edificate, in tal modo contribuendo all'indebolimento degli stessi gruppi mafiosi catanesi. Le indicazioni assolutamente positive emergenti da questi e da altri aspetti dell'esperienza professionale del dott. SERPOTTA -vanno, infatti, segnalate molte inchieste nella materia della salute pubblica e dei reati contro il patrimonio- sono suffragate dai dati ricavabili dal parere reso dal Consiglio Giudiziario di Catania dal quale emerge una figura professionale di assoluto rilievo, cui, così come per il dott. PAPA, non si è ritenuto di dover attribuire il massimo

punteggio per il solo motivo che il dott. SERPOTTA, diversamente da altri concorrenti -in specie il dott. GENNARO- per il resto parimenti meritevoli, non ha maturato esperienza in uffici aventi competenza distrettuale in materia di criminalità organizzata. La assoluta laboriosità del dott. SERPOTTA, del quale è stato significativamente detto dall'organo referente territoriale, che il lavoro costituisce "ragione di vita", comporta la assegnazione, quanto ad impegno, del massimo punteggio di 4.

al dott. Natale CARUSO il quale risulta avere solo una breve e, peraltro non recente, esperienza in qualità di PM, maturata anteriormente alla entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, vanno attribuiti solamente punti 2 per ciò che concerne le attitudini e punti 3 per l'impegno, attesa la laboriosità che, anche ove si tenga conto delle specifiche funzioni dirigenziali attualmente in corso, appare sì elevata, ma non superiore a quella media dell'ufficio.

al dott. Giuseppe FOTI vanno attribuiti, quanto alle attitudini, tenuto conto della già più volte ricordata valutazione comparativa che deve essere compiuta riguardo a tale parametro, punti 2, posto che lo stesso ha una piuttosto remota esperienza presso gli uffici del Pubblico Ministero, maturata, peraltro, integralmente sotto la vigenza del codice del rito penale cessato. La attuale laboriosità media consente la attribuzione di punti 3 per l'impegno.

al dott. Gianclaudio MANGO può essere riconosciuta, stante la intervenuta sanzione disciplinare per fatti connessi all'esercizio delle specifiche funzioni requirenti, una valutazione attitudinale non superiore a punti 2; riguardo, invece, all'impegno la positività dei dati emergenti dai prospetti statistici induce la Commissione a proporre la attribuzione di 3 punti.

al dott. Giuseppe GENNARO il quale vanta un profilo professionale di assoluta rilevanza, sia per la varietà delle funzioni svolte, sia per la qualità dei risultati raggiunti, vanno attribuiti per le attitudini punti 4, facendosi il magistrato in questione preferire in relazione a questo parametro di valutazione, proprio per la maggiore ampiezza delle esperienze professionali che spaziano, sempre con la medesima lusinghiera efficacia operativa, dagli uffici giudicanti di primo grado a quelli requirenti di pari grado, con la significativa esperienze presso il *pool* antimafia istituito presso la Procura di Catania -va al riguardo, in particolare, sottolineato come il dott. GENNARO abbia

istruito il primo importante procedimento a carico del crimine mafioso catanese, avvalendosi del contributo dei primi mafiosi determinatisi a collaborare con la giustizia, così facendo da ideale traino ai brillanti risultati ottenuti dagli uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, di Catania nel contrastare il grande crimine organizzato- sino a quelli di Procura Generale. Né appare opportuno pretermettere in questa sede la particolare esperienza compiuta, durante il periodo di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, presso la Sezione Disciplinare dello stesso organismo, ufficio assolutamente comparabile allo svolgimento delle funzioni giudicanti. Per qualità e quantità dell'attività nell'arco della carriera svolta vanno attribuiti al dott. GENNARO punti 4 in relazione al parametro del merito.

al dott. Domenico PLATANIA possono assegnarsi punti 3 riguardo alla idoneità a ricoprire il posto messo a concorso, atteso che il predetto magistrato, certamente dotato di un ottimo profilo professionale, non risulta però, come peraltro d'anzì già ricordato, mai avere operato in uffici di Procura. Quanto alla laboriosità i dati rinvenibili nel parere reso dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, evidenziando la complessità delle numerose ispezioni condotte dal dott. PLATANIA e la qualità delle relazioni da lui redatte giustifica la assegnazione del massimo punteggio di 4.

Tali essendo le valutazioni della Commissione, tradotte nei suindicati termini numerici, emergono, come le più meritevoli per lo specifico posto a concorso, fra tutte le posizioni esaminate, nell'ordine, quelli dei dott.ri Giuseppe GENNARO, Renato Nunzio PAPA e Vincenzo SERPOTTA.

Ritiene la Commissione inutile procedere alla valutazione anche degli altri magistrati che hanno presentato domanda per il posto in questione, atteso che, quand'anche questi risultassero meritevoli dei massimi dei punteggi astrattamente attribuibili per attitudini e merito, non supererebbero quelli sopra indicati.

Pertanto, la Commissione all'unanimità

propone

a) il trasferimento dei sottoindicati magistrati, loro domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di procuratore aggiunto:

dott. Renato Nunzio PAPA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente

valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente in applicazione del D.Lgs. n. 51/98 con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

dott. Giuseppe GENNARO,

magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania;

b) previo conferimento delle funzioni di magistrato di appello, il trasferimento del dott. Vincenzo SERPOTTA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di procuratore aggiunto.

Il relatore, dott. SMIRNE, segnala la necessità di correggere un errore materiale a proposito dei dati statistici relativi alla operosità del dott. GENNARO, perché tali dati operano a partire dal 1990, con un'interruzione fra il 1994 e il 1998, periodo nel quale il magistrato è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È necessario pertanto sopprimere le parole "concernenti solo un anno dato il precedente collocamento fuori ruolo". È necessario altresì procedere alla correzione di alcune imperfezioni di carattere formale; provvederà comunque a consegnare una copia corretta della relazione alla Segreteria.

Nel merito della proposta, si è trattato di un concorso in cui molti degli aspiranti avrebbero meritato di conseguire l'Ufficio in virtù del profilo professionale veramente alto da ciascuno di essi posseduto. Dopo che alcuni concorrenti hanno revocato la domanda, la Commissione ha fatto ricorso a un criterio molto rigoroso, che ha consentito di evidenziare che fra tutti spicca il dott. GENNARO, in virtù della pluralità di esperienze, oltre che della qualità e della quantità del lavoro svolto.

Per i particolari si riporta la relazione scritta. Accenna soltanto alla posizione del dott. Francesco Paolo GIORDANO, esplicitata alle pagine 63-64 della relazione. Questo magistrato

aveva chiesto il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in relazione alla sua applicazione alla Procura di Caltanissetta, prima di ottenere il trasferimento in quella sede. La Commissione ha ritenuto che questo punteggio aggiuntivo non dovesse essere riconosciuto nè ai sensi della circolare consiliare del 1996, né della legge n. 133 del 1998, nessuna delle quali può essere applicata retroattivamente a prescindere da altre considerazioni. Del resto tale punteggio aggiuntivo non era stato riconosciuto al dott. GIORDANO neppure in occasione di altro concorso (l'analogo posto di Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo); trattandosi, poi, di un magistrato molto meno anziano degli altri, non è entrato nemmeno in valutazione.

L'avv. PASTORE ALINANTE premette che voterà a favore della proposta nel suo complesso, ma intende fare alcune dichiarazioni in relazione alla scelta del dott. PAPA. Ritiene che questo magistrato abbia notevoli qualità professionali e di esperienza, che sia pertanto certamente degno di dirigere un'importante procura. Aggiunge anche che condivide la sentenza assolutoria emessa nei suoi confronti dalla Sezione Disciplinare per un episodio molto noto. Si rammarica però che il magistrato non abbia avuto la sensibilità di comprendere l'inopportunità di impegnare le sue virtù professionali a Catania, dove, anche se in maniera incolpevole da parte sua, si era determinata una situazione di notevole risonanza per un episodio noto e, pertanto, di attenuata compatibilità.

Il Consiglio Superiore dovrebbe utilizzare i suoi ampi poteri di intervento per conciliare il riconoscimento delle qualità professionali con le esigenze di immagine della Magistratura.

Il dott. VISCONTI fa presente che per lo stesso episodio cui ha fatto cenno l'avv. PASTORE ALINANTE è tuttora pendente una pratica in Prima Commissione, che intende approfondire l'istruttoria. La situazione è dunque ancora aperta a soluzioni di incompatibilità per il dott. PAPA e per il dott. SERPOTTA, che misero alla berlina una giovane collega appena arrivata presso la Procura circondariale di Catania, con conseguenze disastrose per la medesima sul piano personale. Il fatto ha avuto un'eco nazionale. Si tratta di un episodio molto sgradevole, che gli crea un certo imbarazzo.

Lamenta che di tutto questo non si faccia alcun cenno nella motivazione, mentre ciò dovrebbe avvenire sempre nel caso in cui siano pendenti procedimenti presso la Prima Commissione o presso la Sezione Disciplinare. Chiede pertanto che la pratica ritorni in Commissione, perché sia possibile valutare nuovamente le posizioni di questi due magistrati. Chiede altresì, anche a nome dei dottori GALLO e CONSOLO, che la votazione su tale proposta avvenga per parti separate e per appello nominale e anticipa il voto contrario suo e dei colleghi, qualora si dovesse arrivare alla

votazione della proposta nel merito.

Il dott. DI CASOLA conviene con la prima parte del discorso del dott. VISCONTI, avendo anch'egli sostenuto nell'ambito della Prima Commissione la gravità di certi comportamenti. Esprime però il proprio disagio perché la pratica della Prima Commissione in realtà è la copia conforme di quella instaurata e conclusasi con il proscioglimento nella Sezione Disciplinare. Osserva inoltre che la valutabilità dell'episodio ai fini della compatibilità ambientale deve assurgere a livelli di ripetitività e di clamore tali non solo da consentire una doverosa attività istruttoria, ma anche di prevedere la possibilità concreta di un'incolpazione e quindi di una declaratoria di incompatibilità.

Si tratta peraltro di una vicenda datata, rispetto alla quale si attagliava meglio l'azione disciplinare che non quella paradisciplinare. Posto che la Sezione Disciplinare ha proscioltto il dott. PAPA, ritiene che null'altro si possa valutare in danno del magistrato. Di conseguenza, pur rappresentando la gravità dell'episodio che non giova certamente all'immagine della Magistratura, gli elementi esposti lo fanno propendere per un voto favorevole alla proposta.

L'avv. DI CAGNO - dopo aver ricordato che tutta la vicenda gli fa rammentare la lettura di uno dei primi romanzi giovanili di Milan Kundera intitolato "Lo scherzo", in cui si parla proprio di uno scherzo che, fatto da un giovane universitario ad una sua collega, segna tragicamente la vita del giovanotto - afferma che in un primo tempo si era fatto un'opinione sbagliata sull'intera vicenda. Egli era, infatti, convinto che il dott. PAPA fosse colui che, materialmente, anche con la sua diretta partecipazione, aveva realizzato la burla; invece solo da poco ha scoperto che nel momento in cui questa materialmente veniva posta in essere, il dott. PAPA non era presente. Ora sarebbe interessante chiedersi per quale ragione si vuole sanzionare esclusivamente il dott. PAPA, che è stato il mero ideatore dello scherzo, e non anche le persone, molte, che lo hanno realizzato. Pur non essendo dubbia la censurabilità della vicenda, bisogna tener conto che la risonanza dell'episodio non è stata dovuta al comportamento del magistrato in questione. Anzi, ricorda la scomposta reazione del convivente dell'uditrice giudiziaria alla quale fu indirizzato lo scherzo; solo a causa di tale reazione, in seguito alla quale il dott. PAPA ha sporto querela, la vicenda ha avuto una inattesa eco.

Conclude l'intervento auspicando che la valutazione del magistrato sia fondata esclusivamente sulle sue attitudini e non su una vicenda già ampiamente sviscerata ed in merito alla quale il dott. PAPA ha già pagato abbastanza.

Il dott. GALLO afferma di ritenere che nella valutazione delle attitudini di un magistrato non

si possa prescindere anche dal suo comportamento formale dall'immagine che riesce a dare di sè, dal prestigio in sostanza di cui riesce o non a circondarsi. Il prestigio deriva anche da una condotta seria, scevra, da scandali, una condotta che non induca un cittadino ad andare a sputare in faccia ad un magistrato in ufficio. Per la vicenda di cui si parla, ricorda che il PAPA e il SERPOTTA non sono stati "ampiamente" prosciolti, perché nella motivazione della sentenza disciplinare si legge: "seppure è configurabile la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare, non appare invece integrato l'elemento soggettivo, dovendosi ritenere per quanto fin qui esposto che il comportamento tenuto dagli odierni incolpati e non solo da essi ma da tutti i magistrati che a pari titolo parteciparono fosse esclusivamente finalizzato a raggiungere l'immediata e proficua integrazione ecc.". Prosegue leggendo il capo di incolpazione affinché non sfugga di cosa si sta parlando: il dott. Renato PAPA e il dott. Vincenzo SERPOTTA (osserva - ancora una volta - il dott. GALLO abbinati come nella proposta odierna), hanno promosso, organizzato ed attuato nei confronti della dott.ssa APOSTOLICO, che da poco aveva assunto le sue funzioni di sostituto uno scherzo di benvenuto non consono al prestigio per decoro della giovane collega. La mattina del sabato 30 novembre 1996 (i fatti non risalgono alla notte dei tempi), dopo aver formato il relativo fascicolo a carico dei prevenuti CRASTELLO, LURDU, SBARDASCIA E DE CELLIS hanno inviato a sostenere l'accusa in giudizio abbreviato la dott.ssa APOSTOLICO. Il dott. GALLO rileva che il processo, ricco di riferimenti boccaceschi, (oggetto una rissa nel corso della quale uno dei partecipanti aveva riportato lesioni da morso al pene) si è svolto con la partecipazione di giudice, avvocati, imputati e perito e alla presenza di numerose altre persone e si è concluso con l'apparizione di uno scherzo recante la scritta scherzo "della Pretura di Catania" ecc. e non rappresenta un episodio isolato, poiché la prassi di fare scherzi anche pesanti era consolidata, promotore e *dominus* era sempre il dott. PAPA in quanto anche in qualità di capo dell'ufficio, avendo come tale la disponibilità di utilizzare i locali e strumenti e attrezzature di un ufficio giudiziario per uno scherzo peraltro di pessimo gusto; sottolinea il dott. GALLO che i magistrati che si prestarono indossarono la toga pur essendo vietato l'uso della toga al di fuori delle pubbliche manifestazioni o delle udienze, mentre i magistrati che si prestarono usarono la toga per uno scherzo. Il dott. GALLO dichiara che non gli interessa se la sfortuna si è accanita soltanto contro PAPA e SERPOTTA, il fatto che altri l'abbiano eventualmente fatta franca non fa venir meno le responsabilità di chi la propria responsabilità deve assumersi. Legge poi ancora ancora dalla motivazione della sentenza disciplinare: "La volontà di conseguire l'effetto di creare un clima

favorevole non può giustificare la scelta di organizzare scherzi che possono influire negativamente sulla vittima anche soltanto come fonte di ulteriore *stress* lavorativo tanto più se lo scherzo comporta l'organizzazione di una simulazione processuale che impegni aule e strutture anche personale dell'ufficio con presenza di avvocati del Foro seppure legati da un vincolo di particolare amicizia con gli ideatori dello scherzo e persino di estranei infatti tale comportamento sconta il rischio che gli estranei all'ufficio come era certamente il MOFFA, cioè il convivente della collega qualora vengano a conoscenza del fatto anche per vie del tutto occasionali diano una inadeguata valutazione del significato dell'esercizio della giurisdizione non riducibile a finzione se non in casi in cui vi sia una evidente utilità come per le attività didattiche o quando tale finzione sia chiaramente evidenziata fin dall'inizio e chiaramente percepibile da tutti come tale. Afferma poi il dott. GALLO che è alta questa proclamazione, è importante quello che è stato scritto, per stigmatizzare che si sia svilita la giurisdizione a palcoscenico per uno scherzo di pessimo gusto, e che anche la Procura Generale, la quale pur nel proporre inizialmente il proscioglimento, sottolinea comunque la indubbia pesantezza e volgarità dello scherzo; e aggiunge che la cosa non è finita, anche ai fini della pratica che pende in Prima Commissione (e sappiamo peraltro che le valutazioni della Prima Commissione non necessariamente coincidono con quelle della disciplinare) come dimostrato da alcuni titoli di giornale, quali: "Catania scherzo dei giudici ad una collega finisce a sputi"; "Catania, scherzi in Pretura, invece che a risate finisce a sputi e querele". Segnala il dott. GALLO che, questi giornali sono del 16 e 17 febbraio 2000, il che dimostra che ancora oggi la magistratura paga in termini d'immagine l'infausta iniziativa del collega PAPA e del collega SERPOTTA, che perciò non possono assumere l'ufficio di procuratori aggiunti, per giunta in una sede così importante e delicata come Catania dove lo Stato si confronta ogni giorno con i suoi peggiori nemici e dove andrebbe inviato il meglio della magistratura, e non gente che va in giro scrivendo (altra perla del PAPA che risulta dal citato articolo del 16 febbraio) una "argutissima" parodia teatrale dal titolo Iliossea, Elena la troia, un'altra delle brillanti trovate del dott. PAPA.

Il dott. GALLO non mette in dubbio la capacità professionale però afferma che occorre anche avere un minimo di stile, un minimo di decoro, e che PAPA e SERPOTTA non possono assumere funzioni di procuratore aggiunto a Catania, sottolinea, in un posto così delicato e poi proprio dove si sono svolti i fatti tanto più che a quel palcoscenico presero parte non soltanto alcuni magistrati ma avvocati, e questo delegittima poi i magistrati agli occhi di quegli avvocati, agenti di polizia giudiziaria e parenti degli avvocati amici del PAPA, gente con la quale il PAPA

passava le serate allegramente e che ha invitato a divertirsi a spese della nuova collega; cosa che non si può accettare.

Il dott. GALLO dichiara, per evidenziare la volgarità dello scherzo, quanto sottolineato per esempio dal Messaggero del 16 febbraio, “nomi finti allusivi del tipo giudice LI CAZZI”. Insisto per il ritorno in Commissione perché va assolutamente ridotto in maniera drastica il punteggio attitudinale di questi due magistrati che comunque non possono andare a ricoprire dignitosamente, con il dovuto prestigio, il posto per cui concorrono.

Il dott. VIAZZI sottolinea che la vicenda dello scherzo, certamente inopportuna, è stata comunque valutata dalla Commissione che non ha ritenuto di menzionarla ulteriormente nella motivazione in quanto già conosciuta e comunque conclusa in seguito all'assoluzione da parte della Sezione Disciplinare, nonché all'archiviazione del giudice penale in relazione all'ipotesi di reato di peculato. Ritiene che quel comportamento, anche se deontologicamente discutibile, non debba essere ulteriormente sanzionato. Per tali ragioni dichiara che voterà contro il rinvio in Commissione ed a favore della proposta.

L'avv. TOSSI BRUTTI ritiene che quell'episodio, certamente riprovevole, sia stato comunque strumentalizzato. Sarebbe opportuno evitare altri giudizi su quella vicenda già ampiamente valutata e conclusasi con l'assoluzione. Si sofferma anche sulla necessità di considerare la "dimostrazione di dignità" sia pure tardiva, del dott. PAPA, il quale a suo tempo si assunse la totale responsabilità di quegli eventi scagionando tutti gli altri partecipanti allo scherzo. Anche in virtù di ciò sarebbe opportuno ristabilire un certo equilibrio evitando inutili accanimenti nei confronti di un magistrato professionalmente valido e meritevole, al quale non è stato fatto alcuno sconto. Afferma inoltre che dalla visione della videocassetta relativa all'udienza simulata emerge una situazione certamente meno “cruenta” di quella che può essere dedotta dalla lettura dei documenti. Dichiara che voterà a favore della proposta.

Il dott. CONSOLO farà un intervento con riferimento alla tecnica motivazionale perché il dubbio che lo assale è se la motivazione sia reale o apparente. Con riferimento ai consiglieri PAPA e SERPOTTA, ci sono due incisi che non comprende. Si dice che solo la mancata esperienza del dott. PAPA e del dott. SERPOTTA presso un ufficio requirente che abbia trattato specificamente le tematiche connesse ai reati di criminalità organizzata osti all'attribuzione; diversamente opinando del tutto doveroso sarebbe stata l'attribuzione del massimo punteggio per attitudini. Ora, siccome i profili dei due, così come vengono descritti, sono per entrambi “eccezionali” non capisce perché

non si debba dare il massimo del punteggio in attitudine a PAPA e a SERPOTTA dal momento che hanno manifestato grandi capacità organizzative, grandi doti professionali. E poi non comprende perché in uffici come Catania, lo stesso potrebbe valere a Palermo, debbano andare soltanto gli esperti dell'antimafia e non debbano andare dei magistrati che si intendono pure di reati contro la Pubblica Amministrazione o di reati di ex competenza pretorile; crede che anche quelle sedi hanno bisogno di un'attenzione in questi settori.

Quindi, la censura sotto il profilo motivazionale è forte sotto questo profilo, e sotto questo profilo crede che la pratica dovrebbe tornare in Commissione per un serio ripensamento. Se più aggiunti vi sono a Catania, qualcuno che sia competente di cose diverse dalle questioni proprie della mafia ritiene che sia necessario anche a Catania.

Ma ha il dubbio, il dubbio lo assale alla luce dei chiarimenti che i dottori GALLO e VISCONTI hanno dato, che questa sia una motivazione apparente. Il dubbio è che, in Commissione si sia concordato nel penalizzare la valutazione attitudinale ai due magistrati e si sia optato per una motivazione che invece non risponde alla realtà; e se così è vi sono esigenze di trasparenza. Negli interventi si sono dette cose abbastanza gravi, si è detto di risentimenti - gli apprezzamenti sono feroci - che vi è un dovere di rispetto delle decisioni nelle sedi proprie, un dovere di non fare un secondo giudizio, che si è voluta strumentalizzare questa pratica per chi sa quali fini. Allora, chiede a coloro che sono autori di queste affermazioni, quali sono stati i trattamenti che sono stati riservati ad altri magistrati che nell'aspirare a ricoprire incarichi simili erano stati prosciolti ampiamente e senza nessun ombra di dubbio residuale dalle accuse che erano state loro rivolte e che invece, con incisi motivazionali, sono stati fortemente, gravemente penalizzati tanto da dimezzare o annullare le valutazioni in attitudini e nel merito.

Chiede, allora, perché questa esigenza di trasparenza che la Terza Commissione ha avvertito in altre occasioni non è stata coerentemente adottata, seguita anche in questa occasione e questo lo dice nell'interesse del dott. PAPA e del dott. SERPOTTA, perché se la versione veritiera è quella che ha fornito l'avv. DI CAGNO, allora il dott. PAPA e il dott. SERPOTTA hanno diritto ad un pieno riscatto che attribuisca loro piena dignità professionale nelle sedi che loro andranno a ricoprire e per questo nell'interesse del dott. PAPA e del dott. SERPOTTA sarebbe doveroso un ritorno in Commissione che facesse piena chiarezza su una vicenda che ancora vive e pendente in Prima Commissione e che, purtroppo, nella motivazione è stata smaccatamente taciuta.

E allora deve anche dire che è abbastanza confuso perché spesso quando si parla di nomine

in sedi ad alto rischio, di pervasività mafiosa vi è sempre la tentazione di fare le nomine per *saltum*; il criterio matematico dell'anzianità viene messo da parte, ma quello è l'unico criterio certo perché Pitagora ha sempre ragione, due più due fa quattro. Tutti gli altri criteri sono opinabili e allora per *saltum* si può arrivare al quattordicesimo, al quindicesimo, al ventesimo. Ecco, su Catania con una decisione coeva a quella di Palermo questa scelta per *saltum* non è stata possibile. Eppure, se c'era esigenza di un aggiunto che avesse competenza antimafia e bisognava scegliere il migliore allora questo aggiunto, sia consentito, sotto questo profilo era Paolo GIORDANO che quanto a quantità e qualità di lavoro svolto non è secondo a nessuno, che quanto ad aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale non è sicuramente secondo a nessuno.

Il dott. CONSOLO vuole risparmiare questa volta l'elenco di tutto quello che ha fatto e di tutto quello che ha scritto Paolo GIORDANO. E' in atti un elenco molto lungo e basta sfogliare un qualunque periodico di diritto che esce in questi giorni per vedere come Paolo GIORDANO interviene sempre in maniera puntuale, precisa ed apprezzabile. Quindi Paolo GIORDANO che - se si è nella logica del risultato - sicuramente meritava uno di quei tre posti, è stato pretermesso solo perché meno anziano con una differenza di punteggio per anzianità di solo due presenti. Altri, vedi Palermo, sono stati penalizzati di ben tre punti pur di ottenere un determinato risultato. E lo si dica pure, tutto questo lascia veramente perplessi perché valore primario è l'uniformità di indirizzo valutativo trasparente che i destinatari devono sapere e potere leggere fino in fondo. Si può aderire ad una logica diversa, ad un indirizzo diverso a una scelta per *saltum* del migliore, ma questa scelta deve essere costante. Il criterio non può lo stesso giorno essere diversa secondo la diversa sede e secondo la diversa qualità dei destinatari del provvedimento, non può, come è avvenuto, perché le coincidenze purtroppo sono tante.

Il dott. CONSOLO ricorda di avere già segnalato le anomalie e si dispiace che qualcuno si sia offeso per questo. Bandi differenziati di otto, nove mesi erano stati discussi in *plenum* lo stesso giorno; oggi si sa che decisioni prese in Commissione lo stesso giorno vengono portati in *plenum* a distanza di tempo e questa pratica, purtroppo, senza il doveroso approfondimento di tutti coloro che partecipano al *plenum*, è stata portata con un ordine del giorno aggiunto per ragioni di urgenza che ancora mi sono oscure.

E allora, il dott. CONSOLO non vuole richiamare tutte le dichiarazioni che sono state rese in *plenum* quando si è trattato della pratica per il conferimento dell'incarico di avvocato generale a Catania, però invita tutti ad andarle a rileggerle per verificare quali sono state le dichiarazioni e

le espressioni di voto di ciascun componente di questo consiglio. Un richiamo alla coerenza e l'apertura di una pratica che tenga conto della coerenza individuale di ciascun componente non sarebbe male. Si chiede ancora dove sono i tutori delle pari opportunità, quando e in quali occasioni devono rivendicare il loro ruolo se su questa vicenda in maniera molto disinvolta fanno le valutazioni ed esprimono il voto che hanno espresso.

La dott.sa IACOPINO CAVALLARI dichiara che voterà a favore della proposta. Infatti, pur ribadendo l'inopportunità di quello "scherzo", si deve valutare la vicenda nella sua giusta dimensione. Per quanto riguarda il dott. PAPA, nessuno può dubitare delle sue capacità professionali, specialmente alla luce del fatto che, all'indomani dell'apertura della pratica a suo carico in Prima Commissione, il magistrato fu nominato procuratore circondariale di Catania.

Relativamente invece al dott. SERPOTTA, va rimarcato il fatto che gli è stata conferita dal Procuratore capo una esplicita e formale delega per la proroga all'espletamento delle funzioni di fatto di aggiunto nell'ufficio di nuova destinazione. In virtù di queste valutazioni positive dei due magistrati, sembra dunque opportuno procedere alla loro nomina.

Il prof. MAZZAMUTO, dopo aver ricordato che in occasione della nomina dell'Avvocato generale presso la Corte di Appello di Catania, si espresse in senso sfavorevole al dott. PAPA, afferma che invece in questa occasione si esprimerà in senso opposto. Questo cambiamento di indirizzo di voto è dovuto al fatto che circa otto mesi fa, in occasione della nomina dell'Avvocato generale, il dott. PAPA era stato appena assolto dalla Sezione Disciplinare per carenza "dell'elemento soggettivo"; il suo voto negativo era dunque determinato dalla necessità di comprendere meglio quali potessero essere le eventuali ricadute in termini di perdita di prestigio del magistrato nell'ambiente in cui egli operava. In questi otto mesi è rimasta silente la pratica in Prima Commissione, senza che si registrasse alcuna caduta di prestigio e senza che fosse formalmente aperta alcuna pratica ex articolo 2 1. guar. di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale. Per tale ragione, tenuto conto del fatto che lo "scherzo" si è svolto oramai cinque anni fa, dichiara che voterà a favore della proposta.

Il dott. D'ANGELO esprime perplessità in merito allo svolgimento dell'intero dibattito; osserva in particolare che il medesimo invece di incentrarsi sui profili professionali dei tre magistrati proposti dalla Commissione si è quasi esclusivamente dilungato nell'illustrare un singolo fatto, per altro estraneo all'attività professionale dei magistrati proposti.

Condivide la necessità, rilevata nel corso del dibattito, di tenere nella massima

considerazione il prestigio dei magistrati ed appunto per questo ritiene indispensabile inquadrare i percorsi professionali dei tre magistrati proposti, a cominciare da quello del dott. GENNARO (sul quale quasi nessuno intervento si è soffermato) che certamente può vantare una professionalità di prim'ordine espressa ai più alti livelli nei settori giudicante e requirente e in ambiti rilevanti della giurisdizione penale, primo tra tutti, e non certamente unico, quello della criminalità mafiosa.

Ritiene necessario soffermarsi poi sulle esperienze professionali maturate dai dottori PAPA e SERPOTTA, un'esperienza che va inquadrata e valutata nell'arco di 35 anni - per il dott. PAPA - e di 33 anni - per il dott. SERPOTTA - durante i quali si è espressa con costante unanime apprezzamento.

Ricorda in particolare che il dott. PAPA, dopo un periodo passato presso gli uffici giudiziari di Milano, si è trasferito in Sicilia dove fin dagli anni '70 e '80 ha lasciato una profonda impronta impegnandosi sempre in prima persona in processi particolarmente difficili e in ambiti di peculiare rilievo quali la tutela del territorio, dell'ambiente, della salute pubblica. Ricorda che il predetto magistrato è stato uno dei promotori della lotta all'abusivismo edilizio nel Catanese e in questo settore ha conseguito importanti risultati. Sottolinea che in territori ad altissima densità criminale di tipo mafioso la tutela del territorio dagli abusi edilizi equivale nei fatti a contrastare il crimine mafioso.

Anche il dott. SERPOTTA ha svolto, quale pretore penale prima e sostituto e procuratore aggiunto facente funzioni nella Procura circondariale di Catania dopo, identica tenace attività a tutela del territorio contro abusi edilizi e illecite lottizzazioni.

Rileva che il dott. SERPOTTA ha emesso, nei confronti di costruttori abusivi di manufatti edilizi sequestrati che in violazione dei sigilli avevano proseguito nell'illecita attività edificatoria, centinaia di provvedimenti restrittivi della libertà. Ricorda ancora l'impegno e la sagacia organizzativa dimostrati dal predetto magistrato con la creazione, nella pretura penale di Catania, di una squadra di polizia giudiziaria esclusivamente destinata a svolgere indagini onde prevenire e reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Segnala che i dottori PAPA e SERPOTTA, in virtù della costante testimonianza professionale positivamente e costantemente data, hanno sempre goduto e godono attualmente, entrambi, di grande prestigio nell'ambito locale, tanto da far sorgere dei sospetti di strumentalizzazione relativamente a quelle recenti pubblicazioni che hanno voluto riaccendere le polemiche sull'episodio dello "scherzo" che in realtà era pressoché sconosciuto nell'ambiente

giudiziario e forense catanese e che, contrariamente a quanto è stato affermato in precedenza, non si è svolto nel Palazzo di giustizia ma in altro luogo.

Voterà pertanto convintamente in favore della proposta licenziata all'unanimità dalla Commissione.

Il dott. GILARDI afferma che nella pratica in discussione non può vantare le stesse certezze che invece hanno dimostrato altri consiglieri. Ritiene opportuno distinguere le diverse sfere rispetto alle quali può incidere il comportamento di un magistrato; infatti attraverso un episodio non sanzionato disciplinarmente ma che ha degli aspetti di caduta di stile, inerente anche alla sfera di riservatezza delle persone, si possono prospettare profili di rilevanza dal punto di vista della figura professionale del magistrato.

Per passare al discorso della valutazione della professionalità, in questo caso correlata al conferimento dell'incarico, si potrebbe pensare che quella condotta, considerata non meritevole di sanzione in sede disciplinare, conservi qualcosa che possa riflettersi su questo ulteriore livello. Nel caso specifico, però, in considerazione della professionalità dei due magistrati, è possibile ipotizzare che quella caduta di stile, quel comportamento, in futuro non si ripeteranno nuovamente. Di questo però sarebbe stato opportuno dare atto nella motivazione, venendo incontro a una comprensibile esigenza di trasparenza. Per tale motivo invita il relatore ad una integrazione della motivazione.

La dott.ssa CASSANO afferma che il miglior candidato per attitudine e per merito da prendere in considerazione certamente sarebbe stato il dott. GIORDANO, ma non è stato possibile proporlo perché la Commissione preliminarmente ha respinto una interpretazione della circolare in merito alla attribuzione di determinati punteggi proposta dal magistrato, provocando dunque il rigetto dell'istanza che peraltro il dott. GIORDANO già lo scorso anno aveva presentato. Esclusa questa possibilità "giuridica", l'unica che avrebbe potuto consentire di colmare il divario di anzianità con gli altri concorrenti, sono state valutate le posizioni di due perdenti posto, il dott. TOSCANO che successivamente ha revocato e il dott. PAPA. Dopo avere ricordato che l'attuale normativa sul Giudice Unico non consente di pretermettere l'esame delle capacità direttive dimostrate in concreto dei candidati, dichiara di associarsi alla richiesta di rinvio in Commissione non per ridiscutere nel merito, ma esclusivamente per la necessità di motivare meglio in relazione alla pendenza in Prima Commissione. In nome di una valutazione complessiva di tutti gli elementi che hanno in concreto già formato oggetto dell'esame della Terza Commissione, sarebbe necessario esternare in forma

scritta quali siano stati i percorsi logici che hanno portato a non tener conto delle pendenze paradisciplinari a carico dei dottori PAPA e SERPOTTA.

L'avv. VIETTI fa rilevare al prof. MAZZAMUTO come non risponda affatto a verità che la pratica in questione sia stata “accantonata” dalla Prima Commissione, la quale invece, come dimostrano i verbali, l’ha esaminata in ben sei sedute, pur non riuscendo a giungere ad una conclusione.

Il dott. GALLO premette essere chiaro che la proposta riguarda tre nominativi, che è implicito l’apprezzamento unanime per il collega GENNARO, e che personalmente si associa in pieno alle espressioni di stima che sono state, dal collega D’ANGELO, manifestate nei confronti del GENNARO mantiene le sue perplessità sugli altri due nominativi, perplessità riconducibili al concetto di attitudine, parlando di aspiranti ad uffici semidirettivi altamente delicati, mentre proprio in veste di capo di un ufficio, il dott. PAPA si è reso protagonista dello sgradevolissimo episodio sul cui disvalore sia pure in diversa misura, tutti appaiono d’accordo.

Il dott. GALLO ricorda poi le considerazioni tecniche molto opportunamente svolte anche dai colleghi CASSANO e VISCONTI e cioè la pendenza di una pratica in Prima Commissione, pendenza che non può essere completamente sottaciuta e considerata assolutamente priva di rilievo ai fini della valutazione dell’attitudine tanto più che di questa vicenda i giornali ancora parlano. La Prima Commissione, rileva il dott. GALLO, ha chiesto al Capo di Corte quale sia, e se vi sia ancora, un’eco, ma basta sfogliare le rassegne stampa per vedere che questa eco c’è e su quotidiani quali, “Il Messaggero” di Roma, giornale di grandissima tiratura e di antica tradizione, e proprio “La Sicilia”, un quotidiano locale; il dott. GALLO rileva che è venuta fuori adesso questa vicenda proprio perché e il giornale “La Sicilia” lo dice espressamente, proprio perché Renato PAPA è in cima alla lista dei candidati a tre posti di Procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, quindi il giornale “La Sicilia” associa immediatamente questa candidatura all’episodio anche se poi prende posizione sembra solidarizzando con il PAPA dicendo “e per lui questo caso si sta trasformando in un brutto scherzo”.

Il dott. GALLO aggiunge che la vicenda non è rimasta in sonno dal 1997 ad oggi, perché soltanto a novembre del 1999 e quindi pochi mesi fa un troncone della vicenda penale si è concluso con la condanna del MOFFA a 20 gg. per ingiuria per lo sputo in faccia nei confronti del PAPA, il che è già veramente avvilente per non dire altro. Il dott. GALLO afferma che, avendo sentito dire che i colleghi di Catania sono fieri di questi due, egli personalmente non sarebbe fiero di essere

coordinato da un procuratore che per quanto bravo, per altri versi si dedicava ripetutamente a scherzi goliardici, perché questi non è lo studente di Kundera, ma un magistrato che ha rivestito posizioni apicali a livello istituzionale e a livello anche di ordinamento giudiziario e non un ragazzino, neppure anagraficamente. Ribadisce che si tratta di un magistrato che si diletta anche in *pièces* teatrali edificanti del tipo Elena la troia, del che i giornali danno conto, un magistrato che ha fatto utilizzare per uno scherzo volgare la toga.

Il dott. GALLO ritiene che tale comportamento sia estremamente sgradevole e per quanto lo riguarda inaccettabile, al punto che questo già giustificherebbe l'attribuzione di un punteggio talmente basso da consentire l'inserimento di altro magistrato, portatore di quella specifica esperienza che la Commissione ritiene talmente utile a Catania da non poter dare il massimo del punteggio a chi quell'esperienza non ha, afferma che comunque si possono anche non coprire gli uffici, ma che destinarvi a cuor leggero magistrati che hanno una pendenza in Prima Commissione e un proscioglimento disciplinare per carenza dell'elemento soggettivo appare francamente molto, molto audace.

Il dott. VISCONTI fa rilevare al prof. MAZZAMUTO che dall'episodio in discussione non sono trascorsi cinque anni ma solo tre e che in un altro caso il Consiglio ha tenuto conto in senso negativo - peraltro inopportuno, a suo parere - di una vicenda verificatasi ben 15 anni prima. Sono poi del tutto infondate le accuse di strumentalizzazione rivolte a chi giustamente si preoccupa della dignità e del decoro dei magistrati. In occasione del procedimento disciplinare a suo carico, il dott. PAPA, per scusarsi, affermò che scherzi come quello in discussione venivano organizzati per mettere a loro agio i colleghi più giovani. In realtà non si comprende in qual modo degli scherzi di cattivo gusto possano mettere a loro agio dei magistrati all'inizio della loro attività ed è comunque di grande significato l'affermazione del dott. PAPA secondo cui non si trattava di un singolo episodio ma di una prassi ripetuta. La professionalità dei dottori PAPA e SERPOTTA non è in discussione, ma essi si sono indubbiamente resi responsabili di una caduta di prestigio. In ordine, infine, ai rapporti tra Quarta e Prima Commissione, il dott. VISCONTI sottolinea che la Quarta Commissione motiva sempre compiutamente le proprie decisioni, anche prendendo in considerazione le pratiche della Prima Commissione, in particolare nel caso in cui queste siano ancora pendenti; e ancor più rigida è la prassi riguardo alle vicende disciplinari, di cui dove si dà conto ancorché definite con sentenza di assoluzione.

L'avv. TOSSI BRUTTI lamenta di essere stata fraintesa. Lei non si sarebbe mai permessa

di accusare alcun consigliere di avere strumentalmente ricordato l'episodio rimproverato ai dottori PAPA e SERPOTTA, ma ha semplicemente notato che esso è stato ripreso dai giornali solo nel febbraio 2000, a quattro anni di distanza dai fatti: in questo, e solo in questo, ha ravvisato un *fumus* di strumentalizzazione. L'episodio non va affatto sottovalutato, ma vanno anche colte le sue esatte dimensioni; ed è dubbia l'opportunità di prenderlo ancora in considerazione, ai fini della decisione che il plenum è oggi chiamato ad adottare.

Il prof. MAZZAMUTO chiarisce, soprattutto in risposta al dott. VISCONTI e all'avv. VIETTI, che egli non intendeva muovere appunti a nessuno, ma semplicemente affermare che continuare ancora oggi a tener sospesa la questione dello "scherzo" organizzato dal dott. PAPA è un errore. L'accusa di aver causato una caduta di prestigio dell'ordine giudiziario andava eventualmente mossa prima, non oggi, a tanta distanza di tempo. È indubbiamente esatta la ricostruzione operata dall'avv. VIETTI della trattazione, in sede di Prima Commissione, della pratica concernente il dott. PAPA, ma le parole dell'avv. VIETTI non fanno altro che confermare l'opportunità di giungere oggi alla archiviazione della pratica medesima fornendo ulteriori elementi in ordine alla sua sostanziale sterilità nonostante i tentativi di rivitalizzarla.

Replica ai consiglieri intervenuti il relatore, dott. SMIRNE, il quale ricorda anzitutto che il prof. MAZZAMUTO non ha votato contro il dott. PAPA nella recente occasione del conferimento di un altro incarico, poiché allora un collega che precedeva il dott. PAPA ebbe il massimo punteggio, cosicché non vi fu neanche la necessità di procedere alla valutazione del dott. PAPA. Dopo aver constatato che il dott. GENNARO si caratterizza positivamente rispetto agli altri due candidati per varietà di esperienze, esprime l'opinione che lo scherzo, di non particolare gusto, che il dott. PAPA ebbe ad organizzare non può essere qualificato come una manifestazione di volontà di sopraffazione dell'anziano sul collega più giovane, poiché mancava assolutamente qualsiasi intento di offendere. Si è trattato di uno scherzo goliardico, che ha però suscitato la reazione particolarmente vivace dell'allora convivente della collega coinvolta. L'episodio ha dato origine sia al procedimento disciplinare che alla pratica della Prima Commissione, ma non si può ritenere che possa ancora oggi sussistere un residuo di quella vicenda da prendere in esame ai fini della decisione odierna. Tuttavia, alla conclusione del dibattito, d'accordo con gli altri componenti della Commissione, il dott. SMIRNE ritiene opportuno, all'esclusivo fine di far menzione dell'accaduto, presentare il seguente emendamento aggiuntivo, da inserire alla pagina 67 dopo le parole " massimo punteggio di 4. ":

"La Commissione non ignora che nei confronti del dott. PAPA e del dott. SERPOTTA è stata promossa azione disciplinare per la vicenda di uno "scherzo" e che la Sezione Disciplinare, assolvendo entrambi, non ha mancato di sottolineare i profili di inopportunità che, nell'episodio, potevano cogliersi nella condotta dei due magistrati. Ma si tratta di un episodio isolato che, per quanto indubbiamente discutibile, non appare tale da giustificare valutazioni negative sulla professionalità dei predetti, peraltro testimoniata in senso positivo dal concreto esercizio delle funzioni giudiziarie. "

Secondo il prof. SERIO, proprio l'emendamento palesa l'inopportunità di accogliere la proposta della Commissione. Si definisce infatti l'episodio "indubbiamente discutibile", ma tale definizione contrasta con tutta evidenza con le conclusioni a cui poi la Commissione giunge. Ne risulta pertanto l'opportunità di un rinvio della pratica in Commissione.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto, il dott. ANGELI lamenta che il prof. MAZZAMUTO avvii sovente degli strani meccanismi e che dimentichi, in particolare, di essere stato lui stesso Presidente, fino a non molto tempo fa, di quella Prima Commissione che oggi infondatamente accusa di non svolgere il suo compito. I ritmi della procedura seguita sono acquisibili dalla lettura degli atti, i quali dimostrano che la Commissione non ha affatto perso tempo, che ha svolto tutti i necessari approfondimenti istruttori e che se non ha concluso i suoi lavori è stato proprio per l'irrelevanza della vicenda. Il dott. ANGELI annuncia poi di essere favorevole alla proposta della Commissione e che voterà contro il rinvio in Commissione.

Il PRESIDENTE pone ai voti, per appello nominale, la proposta di rinvio della pratica in Commissione, che risulta respinta, con 7 voti favorevoli, 18 contrari e 5 astenuti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: CASSANO, CONSOLO, GALLO, MATTONE, SERIO, VIETTI e VISCONTI.

Hanno votato contro i Consiglieri: ANGELI, CAFERRA, D'ANGELO, DI CAGNO, DI CASOLA, FERRARA, GILARDI, IACOPINO CAVALLARI, MAZZAMUTO, PASTORE ALINANTE, RICCIO, ROMEI PASETTI, ROSSI, SMIRNE, SPATARO, TORO, TOSSI BRUTTI e VIAZZI.

Si sono astenuti i Consiglieri NATOLI, PARZIALE, RESTA, VELA e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE pone poi ai voti l'emendamento presentato dal relatore, che risulta approvato, con 17 voti favorevoli, 6 contrari e 7 astenuti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: ANGELI, CAFERRA, D'ANGELO, DI CAGNO, DI CASOLA, FERRARA, GILARDI, IACOPINO CAVALLARI, MAZZAMUTO, RICCIO, ROMEI PASETTI, ROSSI, SMIRNE, SPATARO, TORO, TOSSI BRUTTI e VIAZZI.

Hanno votato contro i Consiglieri: CASSANO, CONSOLO, GALLO, SERIO, VIETTI e VISCONTI.

Si sono astenuti: MATTONE, NATOLI, PARZIALE, PASTORE ALINANTE, RESTA, VELA e il PRESIDENTE.

Ha poi la parola per dichiarazione di voto il dott. MATTONE, il quale annuncia che egli si asterrà nella votazione sui dottori PAPA e SERPOTTA. Da una parte, infatti, il loro profilo professionale è pienamente positivo, dall'altra, però, il ruolo da loro svolto nella vicenda contestata non risulta del tutto consono alla dignità della magistratura, a poco rilevando che la collega fatta oggetto del pesante scherzo non abbia avvertito di essere stata messa alla berlina.

Il dott. NATOLI annuncia che voterà contro il dott. PAPA, per i motivi già illustrati in occasione della discussione della nomina ad avvocato generale. Non estenderà invece il suo voto negativo al dott. SERPOTTA, che è stato soltanto trascinato nella vicenda, della quale indiscusso promotore e *dominus*, anche per sua dichiarazione, è stato indubbiamente il dott. PAPA. Dispiace che per certi versi sia potuto risultare come imputato virtuale del dibattito che si avvia alla conclusione l'allora convivente della uditrice vittima dello scherzo, che ora vive e lavora a Roma e la cui sensibilità va rispettata. Egli ha vissuto l'episodio come profondamente lesivo della sua persona, ha interrotto una convivenza che durava da lungo tempo ed ha anche fatto sottoporre all'esame del DNA, onde acquisire elementi certi sulla sua paternità, il figlio nato da quella convivenza. Il gesto deprecabile da lui compiuto - cioè l'aver oltraggiato il dott. PAPA promotore dello scherzo - va poi inquadrato in una particolare temperie culturale, che in Sicilia ha avuto in un passato per fortuna superato manifestazioni assai più eclatanti e sanguinose.

Il dott. SPATARO, intervenendo anche a nome del dott. PARZIALE, preannuncia l'astensione nella votazione sul dott. PAPA, il quale presenta apprezzabili doti professionali, ma è stato anche protagonista di un incidente che non può non essere preso in considerazione in occasione del conferimento di un importante incarico.

Il prof. SERIO si dichiara costretto a votare contro la nomina del dott. PAPA a causa della ambigua e contraddittoria formulazione della proposta che lo riguarda

Il PRESIDENTE, interpretando il dibattito svoltosi e osservato che nessuno dei rilievi sollevati ha attinto in qualche modo la figura del dott. GENNARO, pone in votazione per alzata di mano la sua nomina che viene approvata alla unanimità.

Pone quindi ai voti, per appello nominale, la proposta della Commissione concernente il dott. PAPA, che viene approvata con 18 voti a favore, 6 contrari e 6 astenuti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: ANGELI, CAFERRA, CASSANO, D'ANGELO, DI CAGNO, DI CASOLA, FERRARA, GILARDI, IACOPINO CAVALLARI, MAZZAMUTO, PASTORE ALINANTE, RICCIO, ROMEI PASETTI, ROSSI, SMIRNE, TORO, TOSSI BRUTTI e VIAZZI.

Hanno votato contro: CONSOLO, GALLO, NATOLI, SERIO, VIETTI e VISCONTI.

Si sono astenuti i Consiglieri: MATTONE, PARZIALE, RESTA, SPATARO, VELA e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, per appello nominale, la proposta della Commissione concernente il dott. SERPOTTA, che viene approvata con 23 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: ANGELI, CAFERRA, CASSANO, D'ANGELO, DI CAGNO, DI CASOLA, FERRARA, GILARDI, IACOPINO CAVALLARI, MAZZAMUTO, NATOLI, PARZIALE, PASTORE ALINANTE, RESTA, RICCIO, ROMEI PASETTI, ROSSI, SERIO, SMIRNE, SPATARO, TORO, TOSSI BRUTTI e VIAZZI.

Hanno votato contro i Consiglieri: CONSOLO, GALLO, VIETTI e VISCONTI.

Si sono astenuti i Consiglieri: MATTONE, VELA e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE avverte quindi, in riferimento all'ordine del giorno della seduta di domani, che verranno esaminate solo le pratiche della Prima Commissione già trattate dal *plenum* e verranno prese in considerazione le altre pratiche solo se potranno essere messe direttamente in votazione, senza discussione. Annuncia infine che il dott. FAVARA lo ha pregato di esprimere a tutti i componenti del Consiglio il suo ringraziamento per la stima e l'affetto che gli sono stati dimostrati.

A questo punto il PRESIDENTE chiude la seduta, che termina alle ore 20,50.

Nelle sole votazioni il cui risultato sia di unanimità deve intendersi escluso dal computo il voto di astensione del PRESIDENTE.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO SEGRETARIO